

UMAN²⁴

LA NEWSLETTER DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

La valutazione del carico di incendio

2018
SETTEMBRE
OTTOBRE

- La prevenzione incendi dei contenitori-distributori
- Le modifiche alle condizioni di sicurezza antincendio
- Punto Norme
- Gli eventi e gli incontri Uman24



ASSOCIAZIONE NAZIONALE
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

FEDERATA



ANIMA

FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI NAZIONALI
DELL'INDUSTRIA MECCANICA VARIA ED AFFINE



CONFINDUSTRIA

IN COLLABORAZIONE CON

GRUPPO²⁴ORE

NEWS

4

APPROFONDIMENTI

ANTINCENDIO - 1

I LIVELLI DI PRESTAZIONE E SOLUZIONI CONFORMI PER LA RESISTENZA AL FUOCO

La finalità della resistenza al fuoco è quella di garantire la capacità portante delle strutture in condizioni di incendio nonché la capacità di compartimentazione, per un tempo minimo necessario al raggiungimento degli obiettivi di prevenzione incendi richiesti.

(Dario Zanut, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Antincendio24”, 28 giugno 2018)

25

ANTINCENDIO - 2

LA VALUTAZIONE DEL CARICO DI INCENDIO

Uno degli obiettivi principali della sicurezza antincendio riguarda i requisiti di resistenza al fuoco degli elementi di costruzione

(Dario Zanut, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Antincendio24”, 12 luglio 2018)

30

ANTINCENDIO - 3

LA PREVENZIONE INCENDI DEI CONTENITORI-DISTRIBUTORI

Il contenitore-distributore è un sistema di distruzione carburanti, rimovibile o fisso, destinato a contenere ed erogare carburante liquido di categoria C (generalmente gasolio), di capacità geometrica limitata fino a 9 m³.

(Dario Zanut, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Antincendio24”, 20 settembre 2018)

35

GIURISPRUDENZA

CORTE DI CASSAZIONE – III SEZIONE PENALE - SENTENZA 31 AGOSTO 2018, N. 39324

RESPONSABILITÀ PER INFORTUNIO DA ACCERTARE IN BASE ALLE FUNZIONI ESERCITATE EFFETTIVAMENTE

(Luigi Caiazza, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Quotidiano del Lavoro”, 5 settembre 2018)

41

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE III PENALE - SENTENZA 5 LUGLIO 2018, N. 30173

SICUREZZA SUL LAVORO, LA SCELTA DEI DPI NON PUÒ ESSERE RIMESSA AI LAVORATORI

(Mario Gallo, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Guida al Lavoro”, Edizione del 14 settembre 2018 n. 36 del 14-09-2018, Pag. 50-52)

43

RASSEGNA NORMATIVA

LA SELEZIONE DELLA G.U.R.I.

47

PUNTO NORME

LA NORMATIVA TECNICA

53

L'ESPERTO RISPONDE

54

CALENDARIO

GLI EVENTI E GLI INCONTRI UMAN DA OTTOBRE A NOVEMBRE 2018

55

News

AMBIENTE

■ **Via, stabiliti i nuovi contenuti minimi dei verbali di accertamento**

Il 24 agosto scorso sono entrati in vigore i nuovi contenuti minimi e i nuovi formati dei verbali di accertamento, contestazione e notificazione dei procedimenti per le violazioni in materia di VIA (dal dettaglio della violazione, al percorso di accertamento, dalle modalità di pagamento ai termini per la presentazione degli scritti difensivi, ecc.).

A prevederlo è stato il decreto del Ministro dell'Ambiente 28 marzo 2018, n. 94, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, 9 agosto 2018, n. 184.

Il provvedimento è stato emanato al fine di agevolare l'azione di accertamento delle violazioni e, contestualmente, limitare la discrezionalità delle Autorità competenti nell'irrogazione delle sanzioni previste dalla disciplina VIA (tra cui diffida, sospensione dell'attività e revoca dell'autorizzazione).

Negli allegati al decreto sono riportati:

- l'elenco di 18 elementi qualificati come "contenuti minimi" dei verbali di accertamento, contestazione e notificazione per le violazioni in materia di VIA (dal dettaglio della violazione, al percorso di accertamento, dalle modalità di pagamento ai termini per la presentazione degli scritti difensivi, e altro ancora) - allegato I;
- uno schema di riferimento per la redazione dei verbali di accertamento e contestazione - allegato II.

Da segnalare, tra le altre cose, l'indicazione alle Autorità competenti, contenuta nel provvedimento in esame, di dover sempre indicare e ben distinguere, nell'ambito del percorso di accertamento, le tre possibili fattispecie teoricamente applicabili:

1) accertamento diretto durante la visita in loco ed eventuale contestazione immediata (occorre indicare data, ora, luogo dell'accertamento, generalità dei soggetti accertatori - qualifica, nome, cognome, ente di appartenenza - circostanziare l'accertamento eseguito facendo riferimento, se necessario, ad eventuali atti tecnici compiuti che devono essere chiaramente richiamati ed allegati al verbale);

2) accertamento successivo alla visita ispettiva in loco con contestazione differita tramite notificazione della violazione. Si devono indicare al riguardo le ragioni per le quali non è stata effettuata la contestazione immediata. Si deve fornire una descrizione dettagliata del percorso di accertamento effettuato, indicando l'attività ispettiva svolta in loco, i relativi verbali, sopralluoghi, rilievi fotografici, eventuale acquisizione in copia di documentazione tecnica, approfondimenti successivi, eventuali informative ad altri enti. Occorre poi identificare in modo univoco la data dell'accertamento, inteso

come momento in cui sono stati acquisiti tutti gli elementi per valutare la condotta sanzionabile in via amministrativa. Nel caso di invio di informativa con proposta di diffida all'Autorità competente la data del protocollo di invio costituisce la data di accertamento dell'illecito amministrativo;

3) accertamento successivo ad una verifica documentale in ufficio. E' necessario fornire una descrizione dettagliata del percorso di accertamento effettuato, indicando la documentazione da cui si è originata l'identificazione della possibile violazione e gli eventuali successivi approfondimenti che hanno portato alla conclusione dell'accertamento, ad esempio richiesta di chiarimenti al gestore, interlocuzioni con altri enti pubblici, eventuali visite straordinarie o altro. Indicare in modo univoco la data dell'accertamento. Nel caso di invio di informativa con eventuale proposta di diffida all'Autorità competente la data del protocollo di invio costituisce la data di accertamento dell'illecito amministrativo.

Di notevole interesse è anche il suggerimento, contenuto nell'Allegato I al decreto in commento, di indicare nei verbali il momento e le circostanze in cui è stata eseguita la contestazione. Anche in questo caso occorre distinguere tra i seguenti casi:

1) contestazione immediata al trasgressore e/o obbligato in solido mediante redazione del verbale di accertamento e contestazione, sottoscritto dal soggetto accertatore e dal trasgressore e obbligato in solido, in caso di accertamento diretto durante la visita in loco. Si deve evidenziare l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di sottoscrivere il verbale;

2) contestazione differita tramite notificazione del verbale di accertamento e contestazione, in caso di accertamento successivo alla visita ispettiva in loco. Occorre indicare l'impossibilità ad effettuare nell'immediatezza la contestazione del presente verbale al trasgressore/obbligato in solido, se l'analisi degli atti e documenti, dei rilievi descrittivi e fotografici acquisiti durante l'accertamento sul posto ha comportato la necessità di successiva elaborazione, confronto e validazione, prima di giungere alla contestazione;

3) contestazione tramite notificazione del verbale di accertamento e contestazione in caso di accertamento successivo ad una verifica documentale in ufficio.

Si osserva, da ultimo, che il decreto 28 marzo 2018, n. 94 prevede che la notificazione del verbale debba essere effettuata direttamente al trasgressore e/o obbligato in solido con la redazione, firma e consegna brevi manu del verbale medesimo o mediante servizio postale, o mediante ufficiale giudiziario o altro soggetto notificatore, o tramite PEC; o, in caso di rifiuto da parte dell'interessato di sottoscrivere il verbale, mediante verbalizzazione del rifiuto, con preavviso di invio del verbale mediante servizio postale, o mediante ufficiale giudiziario, o tramite PEC.

(Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Ambiente24", 6 settembre 2018)

ANTINCENDIO: SICUREZZA, PREVENZIONE E CONTROLLO

■ Le modifiche alle condizioni di sicurezza antincendio



6

Dopo diversi anni di applicazione del d.P.R. n. 151 del 1° agosto 2011, che prevede l'utilizzo della SCIA (Segnalazione Certificata di inizio attività) e di attestazione rinnovo periodico per le procedure autorizzative di prevenzione incendi, si va definendo la problematica connessa alle modifiche alle condizioni di sicurezza antincendio, le modalità con cui sono valutate e documentate.

Per un attività regolarizzata, le modifiche alle condizioni di sicurezza antincendio sono regolate all'art 4, comma 6 del d.P.R. 151/11, in cui si prevede che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 (nuova valutazione di progetto), "in caso di modifiche che comportano un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, l'obbligo per l'interessato di avviare nuovamente le procedure previste dal presente articolo (presentazione di SCIA) ricorre quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate".

Con il successivo d.m. (applicativo) 7 agosto 2012 sono state previste 3 possibilità:

a. Modifiche che comportano aggravio delle condizioni di sicurezza antincendio (art.4, comma 6).

In caso di modifiche ad attività esistenti, già in possesso di SCIA o rinnovo periodico, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, dovrà essere richiesto l'esame del progetto ai sensi art.3 del d.P.R. 151/11 e successivamente presentata nuova SCIA in aggiornamento.

b. Modifiche che non comportano aggravio delle condizioni di sicurezza antincendio (art.4, comma 7)

In caso di modifiche ad attività esistenti, già in possesso di SCIA o rinnovo periodico, che non comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, dovrà essere presentata solo una nuova SCIA riguardante la parte modificata, corredata da relazione tecnica ed elaborati grafici riguardanti la modifica, nonché dichiarazione non aggravio di rischio come da modello PIN 2.6, in cui il

professionista dichiara il non aggravio di rischio e descrive sinteticamente le motivazioni.

Tali modifiche sono individuate con i criteri indicati nell'allegato IV al DM 7.08.2012 o nella valutazione di rischi incendio.

c. Modifiche non sostanziali ai fini della sicurezza antincendio (art.4, comma 8)

Le modifiche che non rientrano nei criteri indicati nell'allegato IV al d.m. 7 agosto 2012, o nella valutazione di rischi incendio, o in specifiche norme di prevenzione incendi, sono considerate non sostanziali ai fini della sicurezza antincendio, e sono documentate in allegato della presentazione della attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio.

Criteri per valutazione della modifica per attività esistenti

La valutazione dell'aggravio di rischio viene effettuata caso per caso a cura del titolare dell'attività e del suo consulente, che operano con un approccio pro sicurezza.

Preliminarmente, occorre valutare le caratteristiche che portano la modifica ad essere rilevante ai fini della sicurezza antincendio. Deve essere considerata ogni situazione che determina un rischio incendio aumentato, e la congruità con le misure di prevenzione e protezione esistenti.

In linea generale l'esame progetto previsto all'art. 3 si utilizza quando le modifiche non sono compatibili con le misure di prevenzione protezione esistenti o la specifica normativa lo preveda (Es. Centrali Termiche, scuole, alberghi, attività commerciali ecc.). Tale condizione può apparire evidente, ma in molte situazioni, soprattutto in presenza di impianti ed attività industriali, potrebbe richiedere una valutazione più approfondita ed articolata.

I criteri generali per la valutazione di aggravio di rischio sono indicati nell'allegato IV al DM 7.08.2012 e/o possono essere l'esito di una valutazione dei rischi incendio.

I criteri contenuti nell'allegato IV al d.m. 7 agosto 2012

Nell'allegato IV al d.m. 7 agosto 2012 sono indicate, in maniera qualitativa, le modifiche delle attività esistenti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio, che comportano variazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio soggette agli obblighi di cui all'articolo 4, comma 6 del d.P.R. 151/11.

Le modifiche che non rientrano nei casi di seguito indicati, sono considerate non sostanziali ai fini della sicurezza antincendio e, per esse, si applicano gli adempimenti di cui all'art. 4 comma 8 del presente decreto.

a) Variazioni delle sostanze o delle miscele pericolose comunque detenute nell'attività, significative ai fini della sicurezza antincendio:

- incremento della quantità complessiva in massa di una qualsiasi sostanza o miscela pericolosa;
- sostituzione di sostanza o miscela pericolosa che comporti aggravio ai fini antincendio;

Il criterio riguarda l'incremento in massa e/o pericolosità delle sostanze presenti, la cui entità potrebbe essere valutata come non aggravio di rischio, se compatibile con le misure di prevenzione e protezione

richieste.

a) Modifiche dei parametri significativi per la determinazione della classe minima di resistenza al fuoco dei compartimenti tali da determinare un incremento della classe esistente.

Il criterio fa riferimento ai parametri previsti per il calcolo del carico di incendio con incremento della classe:

- Modifica (in aumento) della dimensione del compartimento;
- Modifica al fattore di partecipazione del materiale (es. sostituzione di materiali organici con materiale sintetici);
- Modifica alle modalità di imballaggio (es. materiale sfuso e/o in contenitori);
-

c) Modifica di impianti di processo, ausiliari e tecnologici dell'attività, significativi ai fini della sicurezza antincendio, che comportino:

- incremento della potenza o della energia potenziale;
- modifica sostanziale della tipologia o del layout di un impianto.

Il criterio fa riferimento agli impianti che determinano un rischio incendio (es. impianti produzione calore), che potrebbero subire variazioni (in aumento) della portata termica e/o modifiche al lay-out che potrebbe distribuire il rischio in altre zone dell'attività o con introduzione di altri impianti (es. nuovo impianto fotovoltaico).

d) Modifiche funzionali significative ai fini della sicurezza antincendio:

- modifica sostanziale della destinazione d'uso o del layout dei locali dell'attività;
- modifica sostanziale della tipologia o del layout del sistema produttivo;
- incremento del volume complessivo degli edifici in cui si svolge l'attività;
- modifiche che riducono le caratteristiche di resistenza al fuoco degli elementi portanti e separanti dell'edificio o le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali;
- modifica sostanziale della compartimentazione antincendio, dei sistemi di ventilazione naturale o meccanica, dei sistemi di protezione attiva contro l'incendio.

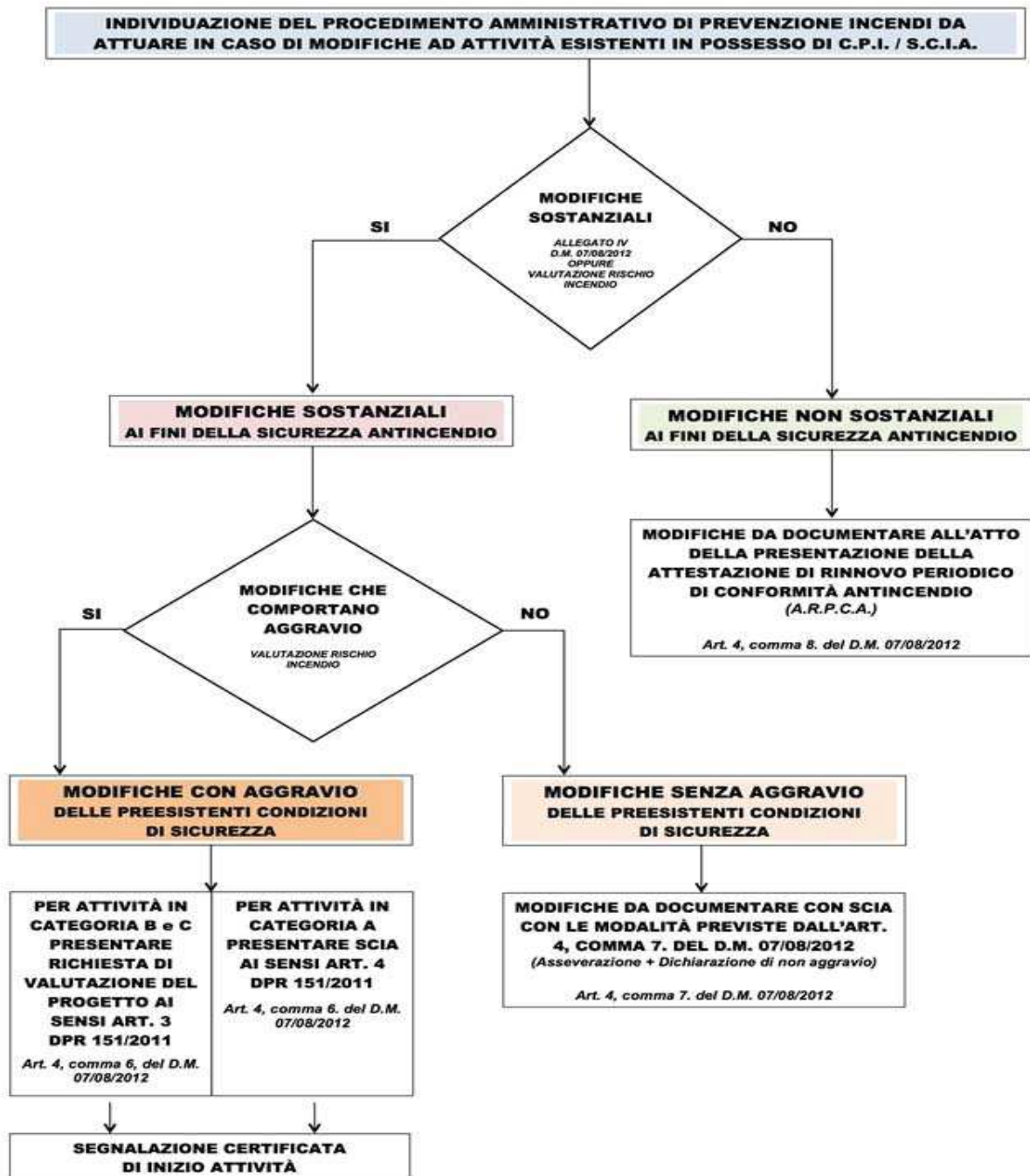
Il criterio fa riferimento a tutte quelle modifiche che determinano, con evidenza, un aumento di rischio. Questo criterio è piuttosto generale, e quindi va applicato in relazione alla diversa tipologia di attività, così come la valutazione di un possibile aggravio di rischio.

e) Modifica delle misure di protezione per le persone:

- incremento del numero degli occupanti eccedente il dimensionamento del sistema di vie d'uscita;
- modifica delle tipologie degli occupanti (es: anziani, bambini, diversamente abili) o loro diversa distribuzione;
- modifica sostanziale dei sistemi di vie d'uscita, dei sistemi di protezione degli occupanti e dei soccorritori, dei sistemi di rivelazione e segnalazione di allarme incendio, dell'accesso all'area ed accostamento dei mezzi di soccorso, della comunicazione con altre attività.

Il criterio fa riferimento alle modifiche riguardanti la protezione delle persone. Anche questo criterio è piuttosto generale, e quindi va applicato in relazione alla diversa tipologia di attività, così come la modifica potrebbe determinare o meno un aggravio di rischio

Di seguito si riporta un flow chart riguardante gli adempimenti sopra descritti.



(Dario Zanut, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Antincendio24”, 6 settembre 2018)

■ **Prevenzione incendi/2. Per insegnare (teoria e/o pratica) servirà l'abilitazione**

Definiti e dettagliati, per la prima volta, i requisiti e i titoli che devono essere posseduti dai docenti dei corsi di formazione per addetti al servizio antincendio. Fissata anche la periodicità minima con cui questi ultimi devono aggiornarsi. Stabilite, infine, nuove regole per permettere ai Vigili del Fuoco di eseguire controlli sulle attività formative. Sono alcune delle novità inserite nella bozza del nuovo decreto interministeriale destinato a sostituire il decreto 10 marzo 1998 dedicato alla sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro. Tutte le misure sulla formazione degli addetti antincendio e dei relativi formatori, contenute nella bozza, si applicano non solo ai luoghi di lavoro, ma anche ai cantieri temporanei o mobili.

I corsi di formazione per addetti antincendio e l'informazione per i lavoratori

Come già previsto dal decreto 10 marzo, gli addetti antincendio devono ricevere una specifica formazione. I contenuti minimi dei corsi di formazione e di aggiornamento devono essere correlati al rischio incendio, così come individuato nella valutazione del rischio. I contenuti minimi dei corsi di formazione sono gli stessi rispetto a quelli individuati dal decreto 10 marzo. La differenza è una sola: per quanto riguarda l'uso degli estintori, non è più prevista la possibilità di mostrarne il funzionamento esclusivamente attraverso sussidi audiovisivi, in definitiva, secondo quanto previsto nella bozza, la dimostrazione pratica andrà sempre effettuata. La durata minima dei corsi di formazione resta di quattro, otto e sedici ore, a seconda del livello di rischio e i relativi contenuti sono integrabili in relazione alle specifiche condizioni del luogo di lavoro o del cantiere. Un importante paragrafo della bozza tratta, inoltre, l'informazione antincendio che il datore di lavoro deve fornire ad ogni lavoratore, ma anche agli appaltatori e agli addetti alla manutenzione. A differenza del Dm 10 marzo, la bozza definisce anche i contenuti minimi dei corsi di aggiornamento per addetti antincendio. Anche questi sono relazionati al livello di rischio e possono essere di due, cinque o otto ore. La periodicità minima dell'aggiornamento degli addetti antincendio viene fissata in cinque anni.

10

Comunicazione ai Vigili del Fuoco prima di avviare il corso

Per i corsi di formazione e di aggiornamento degli addetti antincendio, almeno cinque giorni prima dell'avvio del corso stesso, i soggetti organizzatori devono inviare un'apposita comunicazione al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio «al fine di consentire di consentire gli eventuali controlli volti a verificare il regolare svolgimento delle attività», si legge nella bozza.

I requisiti dei docenti

Potranno ricoprire il ruolo di docenti per la parte pratica e teorica dei corsi per addetti antincendio coloro che abbiano maturato almeno 90 ore di esperienza, sia in ambito teorico che pratico, come formatori in materia antincendio (l'esperienza va documentata). Se tale requisito non è posseduto, allora le strade sono due per abilitarsi: o si segue un corso specifico per formatori della durata di 60 ore, erogato dai Vigili del Fuoco oppure, se si è iscritti al ministero dell'Interno come professionisti esperti di antincendio, basta seguire un corso abilitante di 28 ore. Anche in questo caso il corso deve essere tenuto dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Tali corsi abilitanti costituiscono una novità assoluta e i rispettivi contenuti minimi sono definiti nella bozza di decreto. Seguire il corso non basta, ma bisogna superare un esame finale.

Doppio canale per l'abilitazione: teorica e pratica

C'è poi la possibilità di essere abilitati o solo per la parte pratica dei corsi per addetti antincendio o solo per quella teorica. In particolare per insegnare solo la teoria, l'iscrizione all'elenco del ministero

dell'Interno è sufficiente. Tutti i formatori devono avere almeno un diploma di scuola secondaria di secondo grado. Per mantenere la qualifica di formatori bisogna, inoltre, seguire corsi di aggiornamento in materia di prevenzione e protezione dagli incendi. Le ore di aggiornamento da accumulare in cinque anni sono almeno 16 per formatori della parte pratica e teorica dei corsi per addetti antincendio. Scendono a 12 per i docenti della sola parte teorica e a otto per i formatori dei moduli della parte pratica. I corsi e i seminari per il mantenimento dell'iscrizione all'elenco del ministero dell'Interno sono validi per mantenere l'abilitazione alla docenza dei soli moduli teorici del corso per addetti antincendio.

(Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Quotidiano del Condominio”, 23 luglio 2018)

EDILIZIA ED ANTINCENDIO

■ Emilia Romagna: edilizia scolastica, 10 mln per nuovi interventi in 50 istituti

Nuovi interventi di ristrutturazione, miglioramento sismico, adeguamento antincendio ed efficientamento energetico in 50 scuole dell'Emilia Romagna, da Piacenza a Rimini, grazie a un investimento di quasi 10 milioni di euro approvato dalla Regione. I fondi - ripartiti su tutto il territorio dalla Giunta guidata dal presidente Stefano Bonaccini - provengono dai risparmi realizzati in fase di aggiudicazione degli appalti e alla fine dei lavori su opere sempre di edilizia scolastica assegnate attraverso i mutui della Banca europea degli investimenti (Bei) nel 2015 e 2016.

Le risorse così ottenute, grazie ad esempio a ribassi della base d'asta, vengono oggi riassegnate sulla base delle graduatorie già approvate per la programmazione 2017. Anche grazie a stanziamenti del ministero dell'Istruzione, complessivamente, dal 2015 in poi e compresi quelli del Piano regionale, sono stati programmati sulle scuole dell'Emilia-Romagna oltre 550 interventi sul patrimonio di edilizia scolastica, per un investimento di oltre 300 milioni di euro.

(Il Sole 24 ORE – Estratto da “Radiocor Plus”, 25 settembre 2018)

■ Ulteriori proroghe in tema di adeguamento alle norme di prevenzione incendi

Con l'approvazione e conversione del decreto Milleproroghe di questo anno, sono stati ulteriormente rimandati i termini per l'adeguamento alla normativa di prevenzione incendi per:

- gli edifici scolastici, il cui nuovo termine è il 31 dicembre 2018;
- i rifugi alpini, il cui nuovo termine è il 31 dicembre 2019.

(Il Sole 24 ORE – Estratto da “Tecnici24”, 11 settembre 2018)

■ Prevenzione incendi, ecco come dovranno essere progettati gli edifici condominiali

Pronto il decreto che sarà sbloccato dopo l'ok di Bruxelles (a novembre): due anni di tempo per adeguare gli edifici esistenti

Evitare che cavedi e materiali isolanti del “pacchetto” di facciata possano veicolare l'incendio in ambienti attigui al luogo di innesco. Scongiorare il rischio che pezzi di facciata, nel cadere, possano ostacolare l'esodo di chi scappa dalle fiamme. Sono alcuni degli obiettivi che i progettisti non potranno perdere di vista nella realizzazione di nuovi condomini e nel pensare al restyling o all'efficientamento

energetico di facciate di edifici esistenti per civile abitazione. In particolare, per i condomini di altezza antincendio superiore a 24 metri, che siano di nuova costruzione o che siano interessati da estesi interventi di rifacimento delle facciate, stanno per nascere nuove norme il cui obiettivo è portare all'attenzione la sicurezza antincendio degli involucri. Le facciate, che siano curtain wall, o dotate delle più tradizionali finestre, con i loro rivestimenti, cavedi o pareti ventilate, costituiscono un punto sensibile sul fronte della sicurezza antincendio. Grenfell Tower docet.

Le nuove norme sulle facciate nel Dm (che integra la regola tecnica del 1987)

L'occasione per obbligare i progettisti a tenere in debita considerazione precisi requisiti per la sicurezza antincendio delle facciate, è data dalla bozza di decreto del Ministero dell'Interno che va ad integrare il Dm 246 del 16 maggio 1987, ossia lo “storico” decreto contenente i criteri di sicurezza antincendio da applicare agli edifici di civile abitazione. La bozza di provvedimento, dopo l'ok ricevuto lo scorso 24 aprile dal Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi (Ccts), è stata completata, ossia all'allegato è stato aggiunto l'articolato. Ed è proprio tra gli articoli della bozza di regolamento (articolo 2) che sono stati aggiunti i requisiti a cui devono rispondere le facciate dei condomini, per le quali si impone una progettazione antincendio ben studiata. La bozza di Dm, completa di allegato, è stata inviata a Bruxelles per adempiere agli obblighi connessi alla procedura di informazione stabilita dalla direttive 98/34/Ce e 98/48/Ce. Più nel dettaglio, viene verificato che dalle nuove norme non derivino ostacoli alla libera circolazione delle merci. La bozza di Dm è stata ricevuta dalla Commissione Ue lo scorso 22 agosto e vi resterà tre mesi (il periodo di standstill termina il 23 novembre) o sei nel caso dovessero emergere criticità.

Progettazione antincendio obbligatoria per il rifacimento delle facciate

Con l'entrata in vigore del nuovo Dm bisognerà prestare particolare attenzione alla sicurezza antincendio delle facciate nel caso, ad esempio, di lavori volti alla realizzazione di un cappotto termico o di un'intercapedine ventilata. In definitiva, per i condomini di altezza antincendio superiore a 24 metri, di nuova costruzione oppure esistenti ed oggetto di estesi lavori di rifacimento delle facciate, si impone una progettazione antincendio attenta. Per gli edifici esistenti i nuovi obblighi progettuali scattano per interventi che interessino più della metà della superficie dell'intero involucro. In entrambi i casi (nuova edificazione ed esistente) sono tre i requisiti basilari da considerare. Evitare che un incendio possa estendersi ad altre parti dell'edificio a causa di fumi e fiamme fuoriuscenti da vani, aperture, cavità e interstizi eventualmente presenti nel “pacchetto” facciata, è tra le principali azioni individuate nella bozza. Altrettanto importante è scongiurare il rischio che l'incendio possa provocare il distacco di pezzi di facciata, creando problemi all'esodo e mettendo a rischio la vita di occupanti e soccorritori. Limitare la possibilità che un incendio, sviluppatosi all'esterno dell'edificio, possa estendersi al suo interno è un altro obiettivo da perseguire. Le nuove regole non si applicheranno ai condomini per i quali, all'entrata in vigore del nuovo decreto, siano stati pianificati o siano in corso lavori di rifacimento delle facciate sulla base di un progetto approvato dal competente Comando dei Vigili del Fuoco. Saranno esclusi anche gli interventi di rifacimento dei prospetti che all'entrata in vigore del regolamento risulteranno già autorizzati dalle competenti autorità.

Le linee guida del 2013 per la progettazione delle facciate

Gli obiettivi da perseguire per assicurare la sicurezza antincendio degli involucri edilizi erano già contenuti nelle linee guida “Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili” allegate alla lettera Circolare numero 5043 del 15 aprile 2013 della direzione Centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica. La bozza di Dm li riprende fedelmente. Inseriti nel Dm diventeranno, però, cogenti.

Le linee guida del 2013 vengono anche richiamate nella bozza di regolamento e, «nelle more della determinazione di metodi di valutazione sperimentale dei requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili», restano un utile riferimento progettuale.

Più vicina la “rivoluzione” antincendio nei condomini

Con l'invio a Bruxelles compie un passo decisivo il nuovo regolamento che va a modificare il Dm del 1987, ossia la regola tecnica che attualmente si applica ai condomini di altezza antincendio pari o superiore a 12 metri. Dopo il placet della Commissione europea, il nuovo Dm potrà fare ingresso in “Gazzetta ufficiale”, dando il via ad una “rivoluzione” per gli edifici per civile abitazione, che pone in carico anche ai condomini le prescrizioni finora applicate ai luoghi di lavoro, riguardanti principalmente il mantenimento delle condizioni di sicurezza antincendio, la pianificazione di una corretta procedura di evacuazione in caso di emergenza, e la cura degli impianti e dei dispositivi antincendio, come: estintori, reti di idranti e impianti di rivelazione. Una “rivoluzione” tutta contenuta nell'allegato approvato ad aprile da parte del Ccts, che non ha subito alcuna modifica.

13

Attuazione in due tempi per la gestione delle emergenze

L'articolato include la definizione del periodo transitorio. In particolare, per quanto riguarda la gestione della sicurezza sia in condizioni ordinarie che in caso di emergenza, le corrispondenti misure possono essere attuate in due tempi. Più nel dettaglio, vengono dati due anni per ottemperare alle disposizioni che riguardano l'installazione degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio (previsti per altezze superiori a 54 metri) e dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza (obbligatori per condomini di altezza antincendio superiore a 80 metri). Un anno è quanto concesso per mettere in atto le restanti prescrizioni, riguardanti principalmente tutte le azioni da mettere in atto per assicurare sia la sicurezza antincendio in condizioni ordinarie che una corretta evacuazione in caso di incidente.

(Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Quotidiano di Edilizia e Territorio”, 11 settembre 2018)

■ Edilizia scolastica, più fondi alla prevenzione antisismica e antincendio

Siglata ieri in conferenza unificata l'intesa sull'utilizzo del miliardo di euro di fondi 2017-2019 e l'accordo sui fondi 2018-2020.

Accordo fatto, ieri in conferenza unificata, sul riparto dei fondi statali 2017-2019 per interventi di edilizia scolastica. Si tratta delle risorse per oltre un miliardo (1,058 miliardi) ripartite tra le regioni dal precedente ministro dell'Istruzione Valeria Fedeli e sul quale ieri Regioni e Comuni hanno espresso l'intesa sottoscrivendo un più ampio accordo sull'edilizia scolastica proposto dall'attuale ministro dell'Istruzione Marco Bussetti agli enti locali e territoriali.

Oltre che di risorse l'accordo si occupa anche di dare una ulteriore spinta all'attuazione dell'anagrafe nazionale per l'edilizia scolastica. Nello schema di accordo presentato ieri all'ultim'ora dal Miur tutte le scadenze indicate nella precedente bozza sono state spostate in avanti di un mese. Se tutto fila liscio (nella registrazione e nella comunicazione tra le varie banche dati) l'anagrafe entrerà a pieno regime l'anno prossimo.

Quanto invece alle risorse - come già anticipato - l'accordo ha fissato i criteri per il riparto dei fondi Miur relativi al periodo 2018-2020, sulla base di quattro parametri (numero studenti, numero edifici, zona sismica, e grado di affollamento delle strutture).

Sull'attuazione dei programmi, l'ultima versione dell'accordo presentato dal Miur conferma e rafforza il punto che riguarda l'avvio dei programmi di edilizia predisposti dalle regioni puntuali ed efficienti. Il Miur «dà seguito ai programmi regolarmente e tempestivamente pervenuti», si legge nel punto in cui nel precedente testo si leggeva che il Miur «si impegna a dare seguito ai piani regolarmente e tempestivamente pervenuti».

Nell'ultima versione dell'accordo emerge anche una maggiore attenzione all'aspetto della prevenzione, sia antincendio che antisismica. Tra le nuove aggiunte al testo, si legge per esempio che il Miur «si impegna a definire, in raccordo con le regioni e gli enti locali, il fabbisogno nazionale in tema di adeguamento alla normativa antincendio delle scuole».

Maggiore attenzione anche alla prevenzione sismica. Viene previsto che tutti gli interventi di adeguamento che si dovessero rendere necessari a seguito delle verifiche di vulnerabilità previste dal Dl n.8/2017 vanno inseriti nella programmazione 2018-2020, selezionando gli interventi prioritari. Per eseguire il monitoraggio viene coinvolto il personale tecnico dell'agenzia per la coesione territoriale. Confermato anche l'impegno per «individuare risorse da destinare specificamente e a fondo perduto alla progettazione di interventi di edilizia scolastica».

Con l'accordo siglato oggi, ha sottolineato il ministro Bussetti, «Avremo più trasparenza, efficienza e un miglioramento della governance delle risorse. Dopo anni di procedure lunghe e farraginose, abbiamo definito un sistema semplificato che consentirà di ridurre notevolmente i tempi per l'assegnazione delle risorse e, dunque, per rendere le nostre scuole più sicure. Sbloccheremo subito il primo miliardo per l'antisismica. Nelle prossime ore daremo il via libera alla programmazione triennale 2018/2020». **(Massimo Frontera, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Quotidiano di Edilizia e Territorio", 7 settembre 2018)**

■ Condominio parziale: ogni caso è a parte

Da tempo la giurisprudenza ha creato l'istituto del condominio parziale alla luce dell'art. 1123, 3° comma, cod. civ. che pone le spese di manutenzione per un limitato gruppo di parti comuni (scale, cortili, lastrici solari opere o impianti, compresi tutti nell'elenco generale dell'art. 1117 cod. civ.) ad esclusivo carico dei soli condòmini che se ne giovano quando detti beni sono destinati a servire una parte dell'intero fabbricato. L'espressione "condominio parziale" sta, quindi, a significare che talune parti astrattamente comuni appartengono, invece, in comproprietà solo ad alcuni condòmini; come può verificarsi, più in generale, quando esista un "titolo contrario" alla condominialità degli altri beni di cui al citato art. 1117 c.c.

La situazione dell'art. 1123/3° c.c. si realizza, senza bisogno di atto o fatto costitutivo, in virtù della particolare circoscritta destinazione di quei beni basata su obbiettive caratteristiche strutturali e funzionali (situazione giuridicamente rilevante: Cass. n. 1959/2001). Senonchè l'art. 1117 c.c. prevede che l'attribuzione legale di condominialità generale (impropriamente talora chiamata "presunzione") può essere superata solo da un titolo contrario. Di conseguenza i due testi legislativi creano un dilemma sul fondamento del condominio parziale prevedendo l'uno (art.1117 c.c.) il titolo contrario (atto d'acquisto, regolamento contrattuale, convenzione unanime, testamento dell'unico proprietario, sentenza) per il quale si richiede la forma scritta trattandosi di beni immobili (Cass. n. 9035/2016; Cass. n. 4501/2015); mentre l'altra norma (art. 1123/3° c.c.) escluderebbe, secondo l'interpretazione delle corti, la necessità di un titolo contrario che verrebbe surrogato dalla obiettiva e particolare

destinazione in quanto idonea a vincere l'attribuzione legale (o la "presunzione", se si preferisce) dell'art. 1117 c.c. (Cass. n. 17993/2010; Cass. n. 8136/2004).

Nel 1993 le Sezioni Unite avevano provato a comporre il suddetto contrasto, all'epoca già esistente, sancendo che "è solo dal titolo che una cosa comune può risultare di proprietà singola, in quanto la destinazione particolare esclude già all'origine che il bene rientri nella categoria delle cose comuni, e che ad esso possa quindi riferirsi la norma dell'art. 1117 del codice civile" (Cass. S.U. 7/7/1993 n. 7449). Sulla stessa linea si è in seguito precisato che: a) la condominialità delle parti destinate a servire tutto il condominio ai sensi dell'art. 1117 c.c. può esser esclusa solo in base a titolo contrario; b) mentre per le parti rientranti nel suddetto art. 1117 c.c., ma funzionalmente destinate a servire solo alcune unità immobiliari, la condominialità non è mai sorta e quindi va esclusa senza bisogno di titolo contrario (Cass. 16/1/2014 n. 822).

Due rilievi si possono fare al riguardo. Nell'ipotesi b) sopra accennata la questione del titolo risorge inevitabilmente per altra via. Come risulta da un'ampia casistica (di cui appresso un breve stralcio esemplificativo), qualora l'invocata situazione di fatto (la "particolare destinazione") venga contestata, sarà necessario un accertamento giudiziale e quindi un giudicato, titolo che consacra l'esistenza del condominio parziale. In secondo luogo, si osserva che i giudici sono inclini ad estendere la regola dell'art. 1123/3° anche ad altre parti comuni non indicate dalla norma (v. "Esempi" sub lett. f, g, h).

Esempi di condominio parziale: a) cortile appartenente solo ad alcuni condomini (Cass. 2/3/2016 n. 4127); b) ascensore installato da vari condòmini a proprie spese (art. 1102 cod. civ.) oppure a seguito di delibera assembleare ma ritenuto "gravoso" e quindi rifiutato da taluni condòmini (art. 1121 cod. civ.); c) impianti di vario genere, fra cui: impianto idrico destinato esclusivamente ai condòmini di un piano attico (Trib. Genova, Sez. III, 14/12/2006) e antenna tv installata da un gruppo di condòmini; d) villette a schiera (c.d. "condominio orizzontale") costituenti nuclei abitativi autonomi dotati di accessi esclusivi ma collegati da parti comuni a tutte (Cass. n. 12641/2016; Cass. 23/7/2013, n. 17875; Cass. n. 23851/2010); e) tetto di porzioni di fabbricato che hanno una differente altezza e di conseguenza una copertura formata da più lastre solari; **f) *installazione delle porte tagliafuoco dell'atrio comune nel quale si aprono le porte di alcune autorimesse in proprietà esclusiva di singoli condomini* (Cass. n. 7077/1995);** g) corpi di fabbrica separati, quali i box contenuti in un immobile posto all'interno del perimetro condominiale delimitato da un muro di cinta ma separato dall'edificio con le unità abitative (Cass. 2/2/1995 n. 1255); h) corridoio unica via di accesso agli immobili di due proprietari e privo di alcun collegamento strumentale con i beni degli altri condòmini (Cass. n. 8136/2004).

Il condominio parziale è stato escluso per il cavedio anche se alcune unità immobiliari non affacciano sullo stesso (Cass. n. 15327/2015). Stranamente i giudici non lo hanno riconosciuto per le scale (il famoso "condominio di scala"), che sebbene concretamente poste al servizio di talune porzioni dello stabile sono ritenute comuni a tutti (compresi i proprietari di negozi con accesso dalla strada), salvo titolo contrario, in quanto strutture essenziali del fabbricato con la funzione altresì di consentire l'accesso al tetto o al lastrico solare dell'intero edificio (Cass. n. 9986/2017; Cass. n. 4664/2016; Cass. n. 10483/2015). L'ascensore ha le medesime finalità delle scale e dunque, se installato per la generalità dei condòmini, non può sfuggire alle suddette conclusioni; come dimostra implicitamente la sentenza che ha posto a carico dell'intero condominio i danni per lesioni ad una bambina caduta nel vano di uno dei quattro ascensori dell'edificio (Cass. n. 4436/2017). A questo punto, rimane da chiedersi come possa realizzarsi l'ipotesi di "scale destinate a servire una parte dell'intero fabbricato" prevista dall'art.

1153, 3° comma, c.c. su cui si fonda la teoria del condominio parziale, tanto più che per l'art. 1124 cod. civ. le spese per scale ed ascensori gravano sui proprietari delle unità immobiliari "a cui servono".

Come si vede non mancano nella giurisprudenza incertezze ed oscillazioni, e la figura del condominio parziale risulta ancora problematica e dai contorni alquanto sfumati.

Alcune regole-guida. Come anticipato, le spese condominiali graveranno solo sui soggetti titolari della specifica parte comune. Le decisioni per la gestione vanno prese solo dai condòmini direttamente interessati e il quorum, tanto costitutivo che deliberativo, va calcolato con esclusivo riferimento alle relative unità immobiliari e ai suddetti condòmini, senza che gli altri abbiano diritto di partecipare all'assemblea (Cass. n. 12641/2016; Cass. n. 4127/2016; Cass. n. 2363/2012). I danni provocati da un "condominio parziale" sono a carico dei soli proprietari del medesimo (Cass. n. 18487/2010: danni provenienti dalla colonna fognaria di una sola delle otto palazzine). Sul piano giudiziario il condominio parziale non ha autonoma capacità processuale e controparte verso i terzi è l'intero condominio, ferma la legittimazione dei singoli condòmini ad intervenire (Cass. n. 4436/2017; Cass. n. 12641/2016; Cass. n. 2363/2012), posto che i criteri di ripartizione delle spese necessarie per provvedere alla manutenzione delle parti comuni non possono mai influire sulla legittimazione del condominio nella sua interezza, né sulla rappresentanza del suo amministratore estesa a tutti i condòmini (Cass. n. 12641/2016).

(Giuseppe Màrandoll Sole 24 ORE – Estratto da "Quotidiano del Condominio", 31 agosto 2018)

■ **Condominio, un Registro per gli amministratori**

Intervista - Jacopo Morrone, sottosegretario alla giustizia - le indicazioni per compilare l'anagrafe condominiale con i dati dei singoli proprietari e di chi ha diritti reali da riportare anche i documenti di conformità edilizia e di agibilità e sulla regolarità degli impianti

Il condominio, dove vive metà degli italiani, è stato riformato pochi anni fa. Ma la legge 220/2012 ha risolto solo alcuni aspetti e ne ha complicato altri. Il ministero della Giustizia è stato chiamato più volte a risolvere problemi interpretativi e proporre nuove norme. Un ruolo cui il nuovo esecutivo non rinuncia: il sottosegretario Jacopo Morrone, 35 anni, avvocato forlivese a capo di Lega Nord Romagna, si sta impegnando in questo senso.

Sottosegretario Morrone, è realistica la possibilità di istituire il Registro degli amministratori immobiliari e condominiali presso il ministero della Giustizia, come previsto dall'ordine del giorno del Senato G/2853/36/5 (testo 2)? Quali potrebbero essere i contenuti? Sì, vi è l'intenzione di istituire, presso il ministero della Giustizia, un Registro pubblico degli amministratori condominiali e/o immobiliari che, oltre a contenere i dati anagrafici di ogni amministratore, comprenda i dati relativi al regime fiscale con cui opera nonché l'elenco degli immobili amministrati e infine i riferimenti dell'Associazione di categoria o l'Ente presso i quali ha frequentato i corsi annuali di formazione e/o aggiornamento obbligatori (che, nello specifico, dovranno essere indicati nel medesimo Registro) in base al Dm 140/2014. È chiara la volontà di rendere certe e accertabili la formazione e le competenze professionali dei singoli amministratori e, allo stesso tempo, di frenare il fenomeno dell'esercizio abusivo dell'attività e la conseguente evasione fiscale.

La formazione annuale dovrebbe consistere in corsi veri e propri e non in "crediti formativi". Questi corsi possono essere "spezzati" o deve trattarsi di un unico corso di 15 ore? Il corso deve affrontare

annualmente tutte le materie indicate dal Dm 140/2014 o può essere articolato solo su una o alcune di esse? Il Dm 140/2014 stabilisce che i corsi di aggiornamento annuali debbano essere della durata di almeno 15 ore, non frazionabili fino al raggiungimento del monte ore minimo stabilito. L'amministratore, pertanto, dovrà seguire un corso della durata minima di 15 ore, ferma restando la possibilità di approfondimento con la frequenza di ulteriori corsi non obbligatori. È chiaro che le materie da trattare, tra quelle indicate al comma 3 dell'articolo 5 del Dm 140/2014, siano in via prioritaria quelle oggetto di riforme e/o evoluzione giurisprudenziale nonché di più evidente problematicità nella quotidianità amministrativa. Tali corsi potranno essere svolti anche in modalità telematica attraverso piattaforme di e-learning. Al riguardo, si potrebbe anche immaginare una modifica del comma 14 dell'articolo 1129 del Codice civile prevedendo per l'amministratore, a pena di nullità della nomina, l'obbligo, all'atto di accettazione della nomina e del suo rinnovo, di fornire al condominio idonea prova dell'adeguamento agli obblighi di formazione e/o aggiornamento professionale.

Nei registri che deve tenere l'amministratore vanno trascritti i dati relativi alla sicurezza delle parti comuni dell'edificio. Servirebbe qualche indicazione concreta, con gli adempimenti minimi. Il DL 145/2013, convertito con modificazioni dalla legge 9/2014, all'articolo 1, comma 9, lettera c) ha previsto una modifica dell'articolo 1130, n. 6, del Codice civile. Si stabilisce che «l'amministratore debba curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza delle parti comuni dell'edificio». È chiaro che i dati relativi alle condizioni di sicurezza delle parti comuni dell'edificio non possono scaturire, da parte dell'amministratore, dalla constatazione delle medesime ma sono i dati presenti nelle attestazioni obbligatorie come quelle di cui alle normative di legge sugli impianti comuni che devono certificare la conformità degli impianti alle norme vigenti: documentazione relativa alla centrale termica, all'ascensore eccetera.

Con la riforma della Giustizia è passata alla magistratura onoraria la materia condominiale: controversie e volontaria giurisdizione. Non sarebbe opportuno tornare indietro? Crede che la magistratura onoraria possa affrontare tale materia con sufficiente preparazione? Dal 31 ottobre 2025, per espressa previsione normativa (Dlgs 116/2017), il Giudice onorario di pace sarà competente per le cause in materia di condominio negli edifici, come definite in base all'articolo 71-quater delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile. Si occuperà d'ogni controversia condominiale: dalla nomina giudiziale dell'amministratore, allo scioglimento del condominio. Senza dubbio, questo lasso di tempo consentirà di garantire una tutela giurisdizionale adeguata nei confronti di una materia di ampia trattazione, attraverso un'approfondita e tempestiva formazione professionale degli operatori stessi.

Il filtro dei giudici di pace porterà a un sensibile alleggerimento del contenzioso di secondo grado sulla materia condominiale? Secondo i dati del ministero della Giustizia, il peso delle cause in materia condominiale, nell'ultimo quadriennio, è stato dell'1,5% circa. Senza dubbio il trasferimento al giudice di pace della materia condominiale, come competenza esclusiva, alleggerirà i Tribunali di un discreto numero di procedimenti.

I DATI DA INSERIRE NELL'ANAGRAFE CONDOMINIALE

Le indicazioni della Giustizia

I dati che il sottosegretario Jacopo Morrone indica tra quelli che l'amministratore dovrà inserire nel registro dell'anagrafe condominiale (e che devono già essere tutti in suo possesso) sono quelli relativi a:

- **certificazione Vigili del Fuoco (se prevista), Cpi (Certificato Prevenzione Incendi), rinnovo Cpi, eventuale Scia, dopo la riforma;**
- certificato di conformità edilizia e agibilità;
- libretto ascensore attestante il relativo collaudo con indicazione del numero di matricola;
- impianto elevatore disabili e alle le verifiche periodiche dell'impianto ascensore;
- marcature Ce in caso di presenza di giardino con altalene o altri giochi per bambini;
- documentazione e adempimenti previsti dal Dlgs 81/08 nel caso di presenza portiere;
- dichiarazione di conformità degli impianti condominiali elettrico citofonico, televisivo (se centralizzato), elettronico (videosorveglianza, sistema di anti-intrusione), idrico, antincendio, sanitario (allacciamento alla fogna), adduzione Gas (parte condominiale), riscaldamento e climatizzazione (se centralizzato), protezione dalle scariche atmosferiche;
- documentazione degli impianti sotto pressione (riscaldamento centralizzato, autoclave) e dichiarazione Ce ai sensi della direttiva macchine relativa al cancello automatizzato;
- documentazione di carattere chimico, fisico e batteriologico (in presenza di serbatoio, cisterna o tubazione comune per l'adduzione dell'acqua potabile e gli impianti di riscaldamento centralizzati e di climatizzazione centralizzati, nonché protocollo di controllo del rischio Legionellosi», documento che deve contenere una "valutazione del rischio" con l'obiettivo di identificare tutti i fattori di rischio del condominio e, in particolare, degli impianti idrici secondo il quanto previsto dalle linee guida del ministero della Salute;
- presenza di macchine, impianti ed eventuali problemi strutturali;
- eventuali interventi per la valutazione o la rimozione di amianto ed eventuali interventi di manutenzione straordinaria eseguiti dal condominio e soggetti al coordinamento per la sicurezza;
- sicurezza statica dell'edificio come strutture portanti, suolo e sottosuolo (che dovrebbero essere già in suo possesso);
- dotazioni del fabbricato e relativo certificato di agibilità (oggi unico documento unito all'abitabilità);
- identificazione dell'edificio con i dati storici e urbanistici.

(Saverio Fossati, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Norme e Tributi", 21 agosto 2018)

SICUREZZA

■ Le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro

Con Decreto direttoriale del 10 agosto 2018 il Ministero del Lavoro ha adottato il diciannovesimo elenco, di cui al punto 3.7 dell'Allegato III del Decreto interministeriale 11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi dell'articolo 71, comma 11, del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

Il Decreto si compone di quattro articoli:

-l'**articolo 1** (variazione delle abilitazioni) apporta le variazioni alle iscrizioni già in possesso sulla base delle richieste pervenute nei mesi precedenti;

-l'**articolo 2** (proroga delle iscrizioni) proroga l'iscrizione per i soggetti che hanno regolarmente trasmesso la documentazione richiesta e per i quali la Commissione di cui al D.l. 11 aprile 2011 non ha potuto tempestivamente concludere la propria attività di istruttoria tecnica;

-l'**articolo 3** (elenco dei soggetti abilitati) specifica che con il medesimo decreto si adotta l'elenco aggiornato, in sostituzione di quello adottato con il precedente decreto del 22 maggio 2018;

-l'**articolo 4** (obblighi dei soggetti abilitati) riporta, come di consueto, gli obblighi cui sono tenuti i soggetti verificatori abilitati. Nello specifico viene previsto che i soggetti abilitati siano tenuti a riportare in un apposito registro informatizzato copia dei verbali delle verifiche effettuate, nonché i seguenti dati: regime di effettuazione della verifica (affidamento diretto da parte del datore di lavoro o da parte del titolare della funzione), data del rilascio, data della successiva verifica periodica, datore di lavoro, tipo di attrezzatura con riferimento all'allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008, costruttore, modello e numero di fabbrica o di matricola e per le attrezzature certificate CE da parte di Organismi Notificati il relativo numero di identificazione. Tali soggetti devono inoltre conservare per un periodo non inferiore a dieci anni, tutti gli atti documentali relativi all'attività di verifica. Il registro informatizzato deve essere trasmesso per via telematica, con cadenza trimestrale, al soggetto titolare della funzione. Tutti gli atti documentali relativi all'attività di verifica sono conservati a cura dei soggetti abilitati per un periodo non inferiore a dieci anni. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro il periodo di validità quinquennale dell'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati, può procedere al controllo della permanenza dei presupposti di base dell'idoneità dei soggetti abilitati. Qualsiasi variazione nello stato di fatto o di diritto che i soggetti abilitati intendono operare deve essere preventivamente comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che si esprime sulla ammissibilità della variazione comunicata.

L'elenco adottato in allegato al Decreto 10 agosto 2018 - "*Elenco dei soggetti abilitati all'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui all'Allegato VII del Decreto legislativo n. 81/2008*" - sostituisce integralmente il precedente elenco adottato con il decreto n. 51 del 22 maggio 2018.

Deve essere rammentato, in proposito, che, in virtù del decreto interministeriale 11 aprile 2011, il datore di lavoro deve sottoporre le attrezzature di lavoro riportate nella successiva Tabella I a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza. Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell'INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta. Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati.

Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall'ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati. Per l'effettuazione delle verifiche l'INAIL può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I verbali redatti all'esito delle verifiche di cui al presente comma devono essere conservati e tenuti a disposizione dell'organo di vigilanza. Le predette verifiche comma sono effettuate a titolo oneroso e le spese per la

loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro.

Tabella I
Verifiche di attrezzature e periodicità

Attrezzatura	Intervento/periodicità
Scale aeree ad inclinazione variabile	Verifica annuale
Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato	Verifica annuale
Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale e azionati a mano	Verifica biennale
Ponti sospesi e relativi argani	Verifica biennale
Idroestrattori a forza centrifuga di tipo discontinuo con diametro del paniere x numero di giri > 450 (m x giri/min.)	Verifica biennale
Idroestrattori a forza centrifuga di tipo continuo con diametro del paniere x numero di giri > 450 (m x giri/min.)	Verifica triennale
Idroestrattori a forza centrifuga operanti con solventi infiammabili o tali da dar luogo a miscele esplosive od instabili, aventi diametro esterno del paniere maggiore di 500 mm.	Verifica annuale
Carrelli semoventi a braccio telescopico	Verifica annuale
Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne	Verifica biennale
Ascensori e montacarichi da cantieri con cabina/piattaforma guidata verticalmente	Verifica annuale
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo	Verifica annuale
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni	Verifica biennale
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anni	Verifica annuale
Apparecchi di sollevamento materiali con portata	Verifica annuale

superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione antecedente 10 anni	
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg , non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione non antecedente 10 anni	Verifica biennale
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anni	Verifica biennale
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni	Verifiche triennali
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (<i>D.lgs. 93/2000 art. 3</i>)	Verifica di funzionamento: biennale
Recipienti/insiemi classificati in III e IV categoria, recipienti contenenti gas instabili appartenenti alla categoria dalla I alla IV, forni per le industrie chimiche e affini, generatori e recipienti per liquidi surriscaldati diversi dall'acqua.	Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (<i>D.lgs. 93/2000 art. 3</i>)	Verifica di funzionamento: quadriennale
Recipienti/insiemi classificati in I e II categoria	Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (<i>D.lgs. 93/2000 art. 3</i>)	Verifica di funzionamento: quinquennale
Tubazioni per gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella I, II e III categoria	Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (<i>D.lgs. 93/2000 art. 3</i>)	Verifica di funzionamento: quinquennale
Tubazioni per liquidi classificati nella I, II e III categoria	Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo	Verifica di

1 (D.lgs. 93/2000 art. 3)	funzionamento: quinquennale
Recipienti per liquidi appartenenti alla I, II e III categoria	Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3)	Verifica di funzionamento: triennale
Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapor d'acqua classificati in III e IV categoria e recipienti di vapore d'acqua e d'acqua surriscaldata appartenenti alle categorie dalla I alla IV	Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3)	Verifica di funzionamento: quadriennale
Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapor d'acqua classificati in I e II categoria	Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3)	Verifica di funzionamento: biennale
Generatori di vapor d'acqua	Visita interna: biennale Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella III categoria, aventi $TS \leq 350\text{ }^{\circ}\text{C}$	Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3)	Verifica di funzionamento: quinquennale
Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella III categoria, aventi $TS > 350\text{ }^{\circ}\text{C}$	Verifica di integrità: decennale
Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzando acqua calda sotto pressione con temperatura dell'acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiore a 116 kW	Verifica quinquennale

L'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati ha validità quinquennale a decorrere dalla data di abilitazione. Con l'iscrizione, il soggetto abilitato si impegna al rispetto dei termini previsti dall'articolo

2, comma 1, del d.m. 11 aprile 2011. Tale norma dispone che l'INAIL è titolare della prima delle verifiche periodiche da effettuarsi nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, mentre le ASL sono titolari delle verifiche periodiche successive alla prima, da effettuarsi nel termine di trenta giorni dalla richiesta.

L'iscrizione nell'elenco può essere rinnovata a seguito di apposita istanza, previo esito positivo dell'esame della documentazione di rinnovo.

(Pierpaolo Masciocchill Sole 24 ORE – Estratto da “Sicurezza24”, 21 agosto 2018)

■ **Dall'Uni la norma sui requisiti professionali del manager per salute, sicurezza e ambiente**

La gestione delle problematiche aziendali legate alla salute e la sicurezza sul lavoro nel corso degli ultimi anni si è ulteriormente complicata. Da un lato, infatti, a partire dalla riforma operata dal Dlgs 81/2008, sono aumentati notevolmente gli adempimenti gestionali mentre dall'altro è diventato sempre più importante avere una visione integrata anche delle problematiche ambientali.

Per tale ragione all'interno delle imprese, specie di grandi dimensioni, sta prendendo decisamente piede la figura del manager Hse (health, safety, environment), ossia un soggetto dotato delle necessarie competenze tecnico-professionali per gestire in modo unitario tali processi; fino ad oggi, tuttavia, è mancato uno standard normativo che definisse i requisiti minimi per lo svolgimento di questa professione.

Tale lacuna è stata colmata dall'Uni che ha pubblicato la nuova norma 11720:2018 "Attività professionali non regolamentate - Manager Hse (health, safety, environment) - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza" entrata in vigore lo scorso 19 luglio e che dovrebbe giocare un importante ruolo nell'innalzamento dell'efficacia dei processi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro e dell'ambiente e contribuire a una migliore gestione anche del personale.

I requisiti generali del manager Hse

La Uni 11720:2018, infatti, definisce i requisiti relativi all'attività professionale del manager Hse, ossia di un professionista che ha le conoscenze, abilità e competenze che garantiscono la gestione complessiva e integrata dei processi e sotto processi in ambito Hse; la norma in questione delinea, quindi, due profili professionali:

- manager Hse operativo;
- manager Hse strategico.

Il manager Hse opera in diverse tipologie di organizzazioni, sia pubbliche che private, per supportare il conseguimento degli obiettivi stabiliti per la prevenzione e protezione dei lavoratori e la tutela dell'ambiente; al tempo stesso rappresenta la figura di riferimento per il coordinamento, la consulenza e il supporto gestionale per l'implementazione e l'integrazione dei processi legati alla salute, alla sicurezza e all'ambiente, con l'obiettivo di concorrere all'efficienza complessiva dell'organizzazione.

In funzione dei propri compiti e attività prevalenti, supporta l'organizzazione sia nella definizione della strategia aziendale/imprenditoriale, sia nella gestione operativa e nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi per i lavoratori, per l'ambiente e per il patrimonio aziendale.

I requisiti previsti nella Uni 11720 sono definiti a partire dai compiti e dalle relative attività in

conformità a quanto previsto dal quadro europeo delle qualifiche (european qualification framework – Eqf) in modo da agevolare i processi di valutazione e convalida dei risultati dell'apprendimento.

Il dato significativo è che la norma non prevede un titolo di studio minimo per svolgere tale professione, ma impone una formazione specifica in ambito Hse, il possesso dell'esperienza oltre che un aggiornamento periodico; resta fermo per coloro che svolgono anche l'incarico di Rspp il regime tracciato dal Dlgs 81/2008, e la disciplina sulla formazione prevista dall'Accordo Stato-Regioni 7 luglio 2016.

Valutazione e aggiornamento

Spetta all'organizzazione valutare e individuare, attraverso la descrizione dei compiti che caratterizzano ciascun profilo di manager Hse, il manager adeguato alle proprie esigenze in modo da avere la garanzia che sussistano i requisiti previsti per il profilo scelto, attraverso un processo di qualificazione formalizzato e strutturato.

La norma Uni 11720 attribuisce quindi una notevole rilevanza al curriculum vitae – corredato dalla documentazione probatoria – che rappresenta il punto di partenza per poi procedere alle successive valutazioni del candidato.

Al tempo stesso tale norma prevede anche per i due profili di manager l'obbligo dell'aggiornamento continuo delle proprie conoscenze che deve essere documentato: sono previste un numero minimo di almeno 72 ore di aggiornamento nel triennio.

(Mario Gallo, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Quotidiano del Lavoro”, 21 agosto 2018)

Approfondimenti

Antincendio - 1

I livelli di prestazione e soluzioni conformi per la resistenza al fuoco

(Dario Zanut, *Il Sole 24 ORE* – Estratto da “Antincendio24”, 28 giugno 2018)

Uno dei requisiti principali della sicurezza antincendio riguarda il comportamento al fuoco degli elementi di costruzione, ed i conseguenti requisiti di resistenza al fuoco.

La finalità della resistenza al fuoco è quella di garantire la capacità portante delle strutture in condizioni di incendio nonché la capacità di compartimentazione, per un tempo minimo necessario al raggiungimento degli obiettivi di prevenzione incendi richiesti.

È un requisito fondamentale, che deve essere valutato attentamente dal Professionista antincendio.

Il d.m. 3 agosto 2015 - Norme tecniche di prevenzione incendi - affronta e regola la tematica al capitolo S.2 - Resistenza al fuoco, della Strategia Antincendio.

L'azione principale consiste nella corretta individuazione del livello di prestazione e delle soluzioni conformi richieste.

I livelli di prestazione ed i criteri di attribuzione

La prestazione di resistenza al fuoco è classificata in 5 livelli:

Livelli di prestazione	Descrizione
I <i>Assenza di conseguenze esterne per collasso strutturale</i>	Opere da costruzione, comprensive di eventuali manufatti di servizio adiacenti nonché dei relativi impianti tecnologici di servizio, dove sono verificate tutte le seguenti condizioni: • Compartimentate rispetto ad altre costruzioni eventualmente adiacenti e strutturalmente separate da esse e tali che l'eventuale cedimento strutturale non arrechi danni ad altre costruzioni; • adibite ad attività afferenti ad un solo responsabile dell'attività e con i seguenti profili di rischio: - R_{beni} pari a 1; - $R_{ambiente}$ non significativo; • non adibite ad attività che comportino presenza di occupanti, ad esclusione di quella occasionale e di breve durata di

	personale addetto.
II <i>Mantenimento dei requisiti di resistenza al fuoco per un periodo sufficiente all'evacuazione degli occupanti in luogo sicuro all'esterno della costruzione</i>	Opere da costruzione o porzioni di opera da costruzione, comprensive di eventuali manufatti di servizio adiacenti nonché dei relativi impianti tecnologici di servizio, dove sono verificate tutte le seguenti condizioni: • compartimentate rispetto ad altre opere da costruzione eventualmente adiacenti; • strutturalmente separate da altre opere da costruzione e tali che l'eventuale cedimento strutturale non arrechi danni alle stesse ovvero, in caso di assenza di separazione strutturale, tali che l'eventuale cedimento della porzione non arrechi danni al resto dell'opera da costruzione; • adibite ad attività afferenti ad un solo responsabile dell'attività e con i seguenti profili di rischio: - R_{vita} compresi in A1, A2, A3, A4; - R_{beni} pari a 1; - $R_{ambiente}$ non significativo; • densità di affollamento non superiore a 0,2 persone/m²; • non prevalentemente e destinata a persone con disabilità; • aventi piani situati a quota compresa tra -5 m e 12 m.
III <i>Mantenimento dei requisiti di resistenza al fuoco per un periodo congruo con la durata dell'incendio</i>	Opere da costruzione non ricomprese negli altri criteri di attribuzione.
IV <i>Requisiti di resistenza al fuoco tali da garantire, dopo la fine dell'incendio, un limitato danneggiamento della costruzione.</i> V <i>Requisiti di resistenza al fuoco tali da garantire,</i>	Su specifica richiesta del committente, previsti da capitolati tecnici di progetto, richiesti dalla autorità competente per costruzioni destinate ad attività di particolare importanza.

dopo la fine dell'incendio, il mantenimento della totale funzionalità della costruzione stessa.	
--	--

Le soluzioni progettuali

Soluzioni conformi per il livello di prestazione I

È il livello minimo, finora non considerato nelle normative (d.m. 9 marzo 2007 - Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco), per il quale non si prevedono conseguenze esterne per persone o altri fabbricati in caso di collasso strutturale. Pertanto la condizione per cui può essere attribuito il livello di prestazione I deve prevedere l'isolamento strutturale del fabbricato interessato e la assenza di persone esposte.

La classificazione richiede la verifica di tutte le seguenti condizioni:

-compartimentazione rispetto ad altre costruzioni eventualmente adiacenti, strutturalmente separate da esse e tali che l'eventuale cedimento strutturale non arrechi danni ad altre costruzioni;

-adibite ad attività afferenti ad un solo responsabile dell'attività ed i profili di rischio $R_{beni} = 1$ Ambiente non significativo;

-non adibite ad attività che comportino presenza di occupanti, ad esclusione di quella occasionale e di breve durata di personale addetto.

Si tratta principalmente di tipologie di fabbricati isolati o strutturalmente separati da altri corpi, che non prevedono presenza di persone.

Per quanto sopra la normativa non richiede alcuna prestazione minima di resistenza al fuoco.

Soluzioni conformi per il livello di prestazione II

Si prevedono conseguenze per persone o altri fabbricati in caso di collasso strutturale.

È richiesta la protezione con prestazioni di resistenza al fuoco connesse al carico di incendio ed agli incendi convenzionali di progetto per un tempo sufficiente all'evacuazione degli occupanti in luogo sicuro all'esterno della costruzione.

Le condizioni per la classificazione prevedono la verifica di tutte le seguenti condizioni:

-compartimentate rispetto ad altre opere da costruzione eventualmente adiacenti;

-strutturalmente separate da altre opere da costruzione e tali che l'eventuale cedimento strutturale non arrechi danni alle stesse ovvero, in caso di assenza di separazione strutturale, tali che l'eventuale cedimento della porzione non arrechi danni al resto dell'opera da costruzione;

-adibite ad attività afferenti ad un solo responsabile dell'attività e con i seguenti profili di rischio:

R_{vita} compresi in A1, A2, A3, A4;

R_{beni} pari a 1;

Rambiente non significativo;

- densità di affollamento non superiore a 0,2 persone/m²;
- non prevalentemente e destinata a persone con disabilità;
- aventi piani situati a quota compresa tra -5 m e 12 m.

La classe minima di resistenza al fuoco deve essere pari almeno a 30 o inferiore, qualora consentita dal livello di prestazione III per il carico di incendio specifico di progetto $q_{f,d}$ del compartimento in esame.

Soluzioni conformi per il livello di prestazione III

Si prevede il mantenimento dei requisiti di resistenza al fuoco per un periodo congruo con la durata dell'incendio.

Si applica alle opere da costruzione non ricomprese negli altri criteri di attribuzione, quindi gran parte delle situazioni in cui le condizioni strutturali prevedono che l'incendio possa coinvolgere diversi compartimenti.

La soluzione conforme prevede la verifica delle prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni in base agli incendi convenzionali di progetto.

Si tratta del metodo classico di valutazione, in cui viene considerato il carico di incendio di progetto $q_{f,d}$ tenendo conto dei fattori (superficie del compartimento, tipo di attività svolta, misure antincendio) con la conseguente individuazione della classe minima di resistenza al fuoco come indicato in tabella seguente:

Carico di incendio specifico di progetto	Classe minima di resistenza al fuoco
$q_{f,d} \leq 200 \text{ MJ/m}^2$	Nessun requisito
$q_{f,d} \leq 300 \text{ MJ/m}^2$	15
$q_{f,d} \leq 450 \text{ MJ/m}^2$	30
$q_{f,d} \leq 600 \text{ MJ/m}^2$	45
$q_{f,d} \leq 900 \text{ MJ/m}^2$	60
$q_{f,d} \leq 1200 \text{ MJ/m}^2$	90
$q_{f,d} \leq 1800 \text{ MJ/m}^2$	120
$q_{f,d} \leq 2400 \text{ MJ/m}^2$	180
$q_{f,d} > 2400 \text{ MJ/m}^2$	240

Soluzioni conformi per il livello di prestazione IV e V

Si tratta di soluzioni molto specifiche, valutate su specifica richiesta del committente, previsti da capitolati tecnici di progetto, richiesti dalla autorità competente per costruzioni destinate ad attività di particolare importanza.

Ai fini della verifica della capacità portante in condizioni di incendio si applicano le soluzioni conformi valide per il livello di prestazione III, con la valutazione di particolari azioni (valutazione deformabilità, giunti, tenuta degli elementi di compartimentazione)

Non possono essere impiegate le indicazioni dei paragrafi S.2.8.2 (elementi strutturali secondarie) e S.2.8.3 (strutture vulnerabili)

Soluzioni conformi per il livello di prestazione V

Ai fini della verifica della capacità portante in condizioni di incendio, della deformabilità (per il danneggiamento strutturale) e della compartimentazione si applicano le prescrizioni valide per il livello di prestazione IV.

Non si forniscono soluzioni conformi per la verifica ai fini della funzionalità degli impianti ritenuti significativi ai fini della funzionalità dell'opera.

Ai fini del controllo del danneggiamento di tutti gli elementi strutturali vanno verificati i limiti di deformabilità imposti dalle NTC per le verifiche agli stati limiti di esercizio. Dette verifiche vanno condotte nelle condizioni di carico termico e meccanico previste per le soluzioni conformi del livello di prestazione III.

La valutazione del carico di incendio

(Dario Zanut, *Il Sole 24 ORE* – Estratto da “Antincendio24”, 12 luglio 2018)

Uno degli obiettivi principali della sicurezza antincendio riguarda i requisiti di resistenza al fuoco degli elementi di costruzione.

La resistenza al fuoco garantisce la capacità portante e di compartimentazione degli elementi strutturali in condizioni di incendio, per il tempo minimo necessario al raggiungimento dei requisiti di prevenzione incendi richiesti (esodo, interventi di soccorso, protezione di strutture impianti ecc.).

La resistenza al fuoco per una determinata struttura deve essere considerata attentamente dal Professionista antincendio, che utilizza criteri di valutazione e persegue gli obiettivi prestazionali richiesti dalla normativa tecnica (Eurodici) per le varie tipologie costruttive (c.a./c.a.p, murature, acciaio, legno ecc.).

Il d.m. 3 agosto 2015 (Norme tecniche di prevenzione incendi) affronta e regola la tematica al capitolo S.2 - Resistenza al fuoco, della Strategia Antincendio.

L'azione principale consiste nella corretta individuazione del livello di prestazione e delle soluzioni conformi richieste.

La valutazione delle caratteristiche di resistenza al fuoco prevede la determinazione del carico di incendio, definito come potenziale termico netto della totalità dei materiali combustibili contenuti in uno spazio, corretto in base ai parametri indicativi della partecipazione alla combustione dei singoli materiali.

Limitatamente agli elementi strutturali di legno, è possibile considerarne il contributo tenendo conto del fatto che lo stesso materiale deve garantire anche la conseguente resistenza al fuoco.

Il carico di incendio è espresso in MJ. Convenzionalmente 1 MJ è assunto pari a 0,057 kg di legna equivalente

In particolare viene considerato il carico d'incendio specifico, il carico di incendio riferito all'unità di superficie lorda di piano, espresso in MJ/m², corretto in base ai parametri indicatori del rischio di incendio del compartimento antincendio e dei fattori relativi alle misure antincendio presenti. Esso costituisce la grandezza di riferimento per le valutazioni della resistenza al fuoco delle opere da costruzione.

Il calcolo del carico di incendio può essere effettuato utilizzando il database pubblico ClaRaf reperibile sul sito dei Vigili del Fuoco e/o programmi reperibili su mercato. Tali metodi tuttavia consentono una valutazione speditiva e generica del carico di incendio, spesso con una sovrastima degli interventi di protezione necessari (e quindi dei costi).

Pertanto, è buona norma che il professionista determini il carico di incendio con una valutazione puntuale dei materiali combustibili effettivamente presenti, al fine di individuare i giusti e necessari requisiti di resistenza al fuoco e gli interventi protettivi prevedibili.

Nel d.m. 3 agosto 2015 (Norme tecniche di prevenzione incendi) Il procedimento del carico di incendio è indicato al punto S.2.9 - Procedura per il calcolo del carico di incendio specifico di progetto.

La normativa di riferimento per la valutazione del carico di incendio è l'Eurocodice 1 – Azioni sulle strutture – Parte 1-2 Azioni in generale – Azioni sulle strutture esposte al fuoco Appendice E Carico di incendio specifico, che prevede:

- La densità del carico di incendio è un valore di progetto, esisto di calcoli e misurazione come indicato nei regolamenti nazionali.
- Il valore di progetto può essere effettuato in base e all'utilizzo dei locali.
- Specificamente per carico incendio attraverso una ricognizione dei carichi di incendio.

Il valore del carico d'incendio specifico di progetto ($q_{f,d}$) è determinato secondo la seguente relazione:

$$q_{f,d} = \delta q_1 \cdot \delta q_2 \cdot \delta n \cdot q_f \quad \text{S.2-4}$$

dove:

$q_{f,d}$ carico d'incendio specifico di progetto [MJ/m²]

δq_1 fattore che tiene conto del rischio di incendio in relazione alla dimensione del compartimento e i cui valori sono definiti in tabella S.2-4

Superficie lorda del compartimento (m ²)	δq_1	Superficie lorda del compartimento (m ²)	δq_1
$A < 500$	1,00	$2.500 \leq A < 5.000$	1,60
$500 \leq A < 1.000$	1,20	$5.000 \leq A < 10.000$	1,80
$1.000 \leq A < 2.500$	1,40	$A \geq 10.000$	2,00

Tabella S.2-4: Parametri per la definizione del fattore δq_1

δq_2 è il fattore che tiene conto del rischio di incendio in relazione al tipo di attività svolta nel compartimento e i cui valori sono definiti in tabella S.2-5

Classi di incendio	Descrizione	δq_2
I	Aree che presentano un basso rischio di incendio in termini di probabilità di innesco, velocità di propagazione delle fiamme e possibilità di controllo dell'incendio da parte delle squadre di emergenza.	0,80

II	Aree che presentano un moderato rischio di incendio in termini di probabilità d'innesco, velocità di propagazione di un incendio e possibilità di controllo dell'incendio stesso da parte delle squadre di emergenza.	1,00
III	Aree che presentano un alto rischio di incendio in termini di probabilità d'innesco, velocità di propagazione delle fiamme e possibilità di controllo dell'incendio da parte delle squadre di emergenza.	1,20

Tabella S.2-5: Parametri per la definizione del fattore δq_2

$\delta_n = \prod_i \delta_{ni}$	è il fattore che tiene conto delle differenti misure antincendio del compartimento ed i cui valori sono definiti nella tabella S.2-6
----------------------------------	--

Misura antincendio minima		δ_{ni}	
Controllo dell'incendio (Capitolo S.6) con livello di prestazione III	rete idranti con protezione interna	δ_{n1}	0,90
	Rete idranti con protezione interna ed esterna	δ_{n2}	0,80
Controllo dell'incendio (Capitolo S.6) con livello minimo di prestazione IV	sistema automatico ad acqua o schiuma e rete idranti con protezione interna	δ_{n3}	0,54
	altro sistema automatico e rete idranti con protezione interna	δ_{n4}	0,72
	sistema automatico ad acqua o schiuma e rete idranti con protezione interna ed esterna	δ_{n5}	0,48
	altro sistema automatico e rete idranti con protezione interna ed esterna	δ_{n6}	0,64
Gestione della sicurezza antincendio (Capitolo S.5), con livello minimo di prestazione II [1]		δ_{n7}	0,90
Controllo di fumi e calore (Capitolo S.8), con livello di prestazione III		δ_{n8}	0,90
Rivelazione ed allarme (Capitolo S.7), con livello minimo di prestazione II		δ_{n9}	0,85
Operatività antincendio (Capitolo S.9), con soluzione conforme per il livello di prestazione IV		δ_{n10}	0,81
[1] Gli addetti antincendio devono garantire la presenza continuativa durante le 24 ore.			

Tabella S.2-6: Parametri per la definizione dei fattori δ_{ni}

q_f è il valore nominale del carico d'incendio specifico da determinarsi secondo la formula:

$$\sum g_i \cdot H_i \cdot m_i \cdot \psi_i$$

$$q_f = \frac{\sum_{i=1}^n g_i H_i}{A} \quad [\text{MJ/m}^2]$$

dove:

g_i massa dell' i -esimo materiale combustibile [kg];

H_i potere calorifico inferiore dell' i -esimo materiale combustibile; i valori di H_i dei materiali combustibili possono essere determinati per via sperimentale in accordo con UNI EN ISO 1716:2002, dedotti dal prospetto E3 della norma UNI EN 1991-1-2 (vedi tabella seguente), ovvero essere mutuati dalla letteratura tecnica. [MJ/kg].

33

UNI EN 1991-1-2 Prospetto E.3 – Poter calorifici (MJ/kg) dei materiali combustibili più comuni

Solidi	
Legno	17,5
Altri materiali cellulosici: • Vestiti; • Sughero; • Cotone; • Carta carbone; • Seta; • Paglia; • Lana.	20
Carbonio: • Antracite; • Carbone di legno; • Carbone	30
Prodotti chimici	
Paraffine: • Metano etano; • Propano; • Butano.	50
Olefine: • Etilene; • Propilene; • Butene.	45
Composti aromatici: • Benzene; • Toluene.	40
Alcoli: • Metanolo; • Etanolo; • Alcol etilico.	30

Combustibili:	45
• Benzina, petrolio; • Gasolio	
Plastiche da idrocarburi puri:	40
• Polietilene; • Polistirene; • Polipropilene.	
Altri prodotti	
ABS Plastica	35
Polisocianato e poliuretano (plastica)	30
Policloruro di vinile PVC (plastica)	25
Bitume asfalto	20
Pelle	40
Linoelium	20
Pneumatici	30

mi fattore di partecipazione alla combustione dell'i-esimo materiale combustibile pari a 0,80 per il legno e altri materiali di natura cellulosica e 1,00 per tutti gli altri materiali combustibili;

ψ i fattore di limitazione della partecipazione alla combustione dell'i-esimo materiale combustibile pari a:

-0 per i materiali contenuti in contenitori appositamente progettati per resistere al fuoco (es. armadi resistenti al fuoco per liquidi infiammabili, ...);

-0,85 per i materiali contenuti in contenitori non combustibili, che conservano la loro integrità durante l'esposizione all'incendio e non appositamente progettati per resistere al fuoco (es. fusti, contenitori o armadi metallici, ...);

-1 in tutti gli altri casi (es. barattoli di vetro, bombolette spray, ...).

A superficie lorda in pianta del compartimento [m^2]

Nella valutazione della distribuzione dei materiali sulle superfici interessate, il progettista dovrà considerare che:

-lo spazio di riferimento generalmente coincide con il compartimento antincendio considerato. Il carico di incendio specifico è quindi riferito alla superficie in pianta lorda del piano del compartimento stesso, nell'ipotesi di una distribuzione sufficientemente uniforme del carico di incendio.

-in caso di evidente disomogenea distribuzione del carico di incendio, il valore del carico d'incendio specifico q_f è riferito anche alla sua effettiva distribuzione, che determina carichi di incendio e necessità di protezione disomogenei per singole zone.

La prevenzione incendi dei contenitori-distributori

(Dario Zanut, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Antincendio24”, 20 settembre 2018)



Il contenitore-distributore è un sistema di distribuzione carburanti, rimovibile o fisso, destinato a contenere ed erogare carburante liquido di categoria C (generalmente gasolio), di capacità geometrica limitata fino a 9 m³.

Si configura come attività soggetta ai controlli dei Vigili del Fuoco, ricompresa nell'allegato I al DPR al punto 13.1A (Impianti di distribuzione carburanti liquidi Contenitori distributori rimovibili e non di carburanti liquidi fino a 9 m³, con punto di infiammabilità superiore a 65 °C), con esclusione dei depositi uso agricolo fino a 6 mc.

Utilizzati dagli anni '90, i contenitori distributori sono stati oggetto di normative che si sono stratificate nel tempo, con molti limiti di utilizzo, con la necessità di un riordino ed aggiornamento.

La nuova normativa

Con il d.m. 22 novembre 2017, pubblicato nella GU n. 285 del 6 dicembre 2017, la possibilità di utilizzo dei contenitori distributori è stata resa possibile per tutti gli impieghi (fisso, mobile ecc.) e regolamentata con l'adozione di una nuova regola tecnica di prevenzione incendi, abrogando le previgenti disposizioni.

Il Decreto è articolato in 6 articoli (Campo di applicazione, Obiettivi, Disposizioni tecniche, Applicazione delle disposizioni tecniche, Impiego di prodotti uso antincendio, Disposizioni finali). In particolare segnalo l'art.4 (Applicazione delle disposizioni tecniche) in cui si precisa che il Decreto si applica ai contenitori-distributori di nuova installazione e a quelli esistenti, ad eccezione delle attività già in possesso di autorizzazione, di Certificato Prevenzione Incendi in corso di validità o in caso siano pianificati o in corso interventi di adeguamento già approvati con parere di conformità dai VVF.

La normativa tecnica è descritta nell'allegato 1 al d.m., ed è articolata in 9 punti.

1. Termini, definizioni e tolleranze dimensionali.

- Liquido combustibile di categoria C: Liquido avente un punto di infiammabilità da oltre 65° C sino a 125° C. Rientrano nella categoria C anche i liquidi combustibili con punto di infiammabilità inferiore a 65°C, ma non sotto i 55°C, purché la prova del grado di infiammabilità sia completata da una prova di distillazione frazionata, nella quale non si dovrà avere, a 150° C, più del 2 per cento di distillato, ricercato con i metodi e le apparecchiature d.m. 31 luglio 1934.
- Contenitore-distributore: Complesso di attrezzature, installate fuori terra, costituito da serbatoio, idoneo a contenere carburante liquido di categoria C, di capacità geometrica non superiore a 9 m³, collegato ad apparecchiatura per l'erogazione del liquido contenuto, il termine è equivalente a quello di contenitore-distributore rimovibile o contenitore-distributore mobile già utilizzato nel decreto del d.m. 19 marzo 1990;
- Deposito di distribuzione: Insieme dei contenitori-distributori di liquidi combustibili di categoria C;
- Capacità geometrica di un contenitore-distributore: Volume geometrico interno del serbatoio del contenitore-distributore;
- Capacità complessiva dei depositi di distribuzione: Quantità massima di carburante liquido di categoria C che può essere detenuta in più depositi di distribuzione, presenti presso l'attività.

2. Capacità del contenitore-distributore e del deposito di distribuzione.

La capacità geometrica massima del contenitore-distributore è fissata in 9 m³.

Tale capacità può essere ottenuta anche con più contenitori-distributori la cui di stanza reciproca deve essere almeno pari a 0,8 m.

Nell'ambito di una attività possono essere installati più depositi di distribuzione, nel rispetto della distanza di sicurezza interna di cui al successivo punto 5.1, lettera a), per una capacità complessiva non superiore a 45 m³.

3. Accesso all'area.

Ai mezzi dei vigili del fuoco deve essere garantita la possibilità di avvicinamento ai contenitori-distributori, per esigenze di soccorso.

4. Criteri di installazione e caratteristiche costruttive

Il serbatoio può essere:

- a) a doppia parete e con sistema di monitoraggio continuo dell'intercapedine;
- b) a parete singola con specifiche particolari

I contenitori-distributori possono essere messi in opera se muniti di:

- a) dichiarazione di conformità CE per i componenti
- b) manuale di installazione, uso e manutenzione;

c) targa di identificazione, punzonata in posizione visibile, riportante:

- c.1 il nome e l'indirizzo del costruttore;
- c.2 l'anno di costruzione ed il numero di matricola;
- c.3 la capacità geometrica, lo spessore ed il materiale del serbatoio;
- c.4 la pressione di collaudo del serbatoio;
- c.5 gli estremi dell'atto di approvazione.

I contenitori-distributori devono essere installati:

- esclusivamente su spazio scoperto al di fuori delle zone in cui possono formarsi atmosfere esplosive;
- è vietata l'installazione su rampe carrabili, su terrazze e comunque su aree sovrastanti luoghi chiusi;
- in piano ed essere protetti da idonea difesa fissa atta ad impedire urti accidentali;
- i contenitori-distributori provvisti di bacino di contenimento devono essere dotati di tettoia di protezione dagli agenti atmosferici realizzata in materiale incombustibile ad eccezione del caso in cui siano inseriti in box prefabbricato di cui al punto 4.10;
- i contenitori-distributori devono essere saldamente ancorati al terreno per evitare spostamenti durante il riempimento e l'esercizio;
- lo sfiato del tubo di equilibrio deve essere adeguatamente dimensionato, sfociante ad almeno 2,40 m dal piano di calpestio, dotato di apposito dispositivo tagliafiamma e posto ad una distanza di 1,5 m dai fabbricati o dai depositi di materiale combustibile e/o infiammabile;

37

Il grado di riempimento dei contenitori-distributori deve essere non maggiore del 90% della capacità geometrica degli stessi; a tal fine deve essere previsto un apposito dispositivo limitatore di carico.

Sono ammessi contenitori-distributori inseriti in appositi box prefabbricati incombustibili, assicurando una distanza dalle pareti tale da garantire l'accessibilità per le operazioni di manutenzione ed ispezione.

I box devono essere dotati di una o più aperture permanenti di aerazione la cui superficie non deve essere inferiore ad 1/30 di quella in pianta.

5. Distanze di sicurezza.

I contenitori-distributori devono osservare le seguenti distanze minime di sicurezza esterne ed interne da:

a) fabbricati, eventuali fonti di accensione, depositi di materiali combustibili e/o infiammabili non ricompresi tra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi dell'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica del 10 agosto 2011, n. 151: 5 m;

b) fabbricati e/o locali destinati anche in parte a civile abitazione, esercizi pubblici, collettività, luoghi di riunione, di trattenimento o di pubblico spettacolo, depositi di materiali combustibili e/o infiammabili costituenti attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi dell'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica del 1° agosto, n. 151: 10 m;

c) linee ferroviarie e tranviarie, fatta salva in ogni caso l'applicazione di specifiche disposizioni emanate in proposito: 15 m;

d) proiezione verticale di linee elettriche che superano i seguenti limiti: 1000 V efficaci per corrente alternata, 1500 V per corrente continua: 6 m.

6. Altre misure di sicurezza

- I contenitori-distributori devono essere contornati da un'area, avente ampiezza non minore di 3 m, completamente sgombra da materiali di alcun genere e priva di vegetazione che possa costituire pericolo di incendio.
- Appositi cartelli fissi, ben visibili, devono segnalare il divieto di avvicinamento ai contenitori-distributori da parte di estranei e quello di fumare ed usare fiamme libere. La segnaletica di sicurezza deve rispettare le prescrizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
- Apposito cartello fisso deve indicare le norme di comportamento e i recapiti telefonici dei vigili del fuoco, da contattare in caso di emergenza, nonché il recapito telefonico della ditta eventualmente responsabile della gestione e della manutenzione del contenitore-distributore.
- Il contenitore-distributore deve essere dotato di misure di sicurezza atte ad evitare l'accesso, da parte di estranei, ai dispositivi di sicurezza e controllo dello stesso.

38

7. Impianto elettrico e messa a terra

Gli impianti e le apparecchiature elettriche, ove presenti, devono essere realizzati ed installati in conformità a quanto previsto dalla legge 1° marzo 1968, n. 186 e d.m. n. 37/08.

Il contenitore-distributore deve essere dotato di dispositivo di blocco dell'erogazione che intercetti l'alimentazione elettrica al motore del gruppo erogatore in caso di basso livello carburante nel serbatoio. 7.3. Il contenitore-distributore deve essere provvisto di idonea messa a terra.

8. Estintori

In prossimità di ogni contenitore-distributore deve essere garantita la presenza di almeno due estintori portatili con capacità estinguente non inferiore a 21A-89B. Nel caso in cui la capacità complessiva del deposito di distribuzione sia superiore a 6 m³, deve essere garantita anche la presenza di un estintore carrellato con capacità estinguente non inferiore a B3, raggiungibile con un percorso effettivo non superiore a 20 m rispetto al contenitore-distributore più lontano.

9. Norme di esercizio

Devono essere rispettate le seguenti norme di esercizio:

b) Il personale addetto al rifornimento deve essere adeguatamente formato sull'uso del contenitore-distributore e deve essere in grado di adottare le misure di lotta antincendio e gestione delle emergenze che possono verificarsi;

c) Il personale addetto al riempimento del deposito-distributore deve osservare le norme che regolano il trasporto delle merci pericolose secondo la disciplina vigente dell'ADR; il medesimo personale non deve, inoltre, dare inizio alle operazioni di riempimento se riscontra l'assenza delle condizioni per operare in sicurezza e senza danni per l'ambiente. In particolare, prima di iniziare le operazioni, deve:

- c.1 assicurarsi della quantità di prodotto che il deposito-distributore può ricevere;
- c.2 effettuare il collegamento equipotenziale tra l'autocisterna ed il punto di riempimento;

d) La distribuzione del gasolio non deve avere luogo se non dopo l'arresto del motore del veicolo;

e) È vietato fumare e/o accendere fiamme libere entro un raggio di 3 metri dal contenitore-distributore;

f) Mantenere pulito e lavare frequentemente il suolo, intorno al contenitore-distributore;

g) Verificare, almeno una volta l'anno, che la rete metallica dell'estremità superiore del tubo di equilibrio del serbatoio, sia in buono stato;

h) Il contenitore-distributore deve essere movimentato scarico;

i) Adeguata cartellonistica di sicurezza deve indicare i divieti e le misure di esercizio sopra indicate.

Le norme transitorie

Il Decreto abolisce le norme antecedenti (d.m. 19 marzo 1990 - aziende agricole, cave e cantieri e d.m. 12 settembre 2003 - attività di autotrasporto»), e quindi le relative omologazioni delle apparecchiature, che pertanto non possono più essere commercializzate ed installate.

Per garantire il passaggio tra i due regimi normativi è stato emanato il d.m. 10 maggio 2018 che consente, fino al 17 Febbraio 2019 (nove mesi dall'entrata in vigore del d.m. avvenuta il 17 maggio 2018), di distribuire ed installare contenitori-distributori di tipo approvato secondo le specifiche tecniche previgenti.

In merito all'approvazione dei contenitori-distributori, ed in particolare della sostituzione del bacino di contenimento, riporto un parere dei Vigili del Fuoco che prevede *“Qualora l'adeguamento alle disposizioni comporti modifiche strutturali o impiantistiche ai contenitori-distributori, i fabbricanti sono tenuti all'aggiornamento dell'atto di approvazione di tipo già in possesso, rilasciato ai sensi del d.m. 31 luglio 1934 secondo le procedure consuete. Non è inteso “modifica strutturale del contenitore-distributore” l'adeguamento del bacino di contenimento alla accresciuta capacità prevista al punto 4.1 e pertanto non sarà necessario un aggiornamento dell'atto di approvazione di tipo. Per tale modifica sarà sufficiente inoltrare all'Ufficio III della DCPST (prev.omologazioni@cert.vigilfuoco.it) una nuova scheda tecnica (una per ciascun serbatoio-distributore approvato) indicante le dimensioni e la capacità del nuovo bacino di contenimento”*.

Circolare di chiarimento

Con la Circolare n.1/2018 del 29 agosto, sono stati forniti ulteriori chiarimenti, ed in particolare:

1. *L'esenzione dall'adeguamento alla regola tecnica è consentita nei seguenti casi:*

- in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio;
- in possesso di SCIA in corso di validità;

- in cui siano pianificati, o siano in corso, lavori di installazione di contenitori distributori sulla base di un progetto approvato dal competente Comando VVF.

2. Definizioni ed elementi tecnici

Si conferma che il termine "contenitore-distributore" impiegato nel decreto è esattamente equivalente ai termini "contenitore-distributore rimovibile" e "contenitore-distributore mobile" impiegati nel d.m. 19 marzo 1990. Le disposizioni del decreto non si applicano quindi agli impianti fissi di distribuzione carburanti per autotrazione e ai serbatoi fissi connessi ad esempio a gruppi elettrogeni o ad impianti di riscaldamento.

Inoltre, decadono le approvazioni di tipo rilasciate per serbatoi in plastica privi del requisito di reazione al fuoco di classe A 1.

Quanto alle approvazioni di tipo rilasciate in riferimento del d.m. 19 marzo 1990 e del d.m. 12 marzo 2003, esse non decadono con l'entrata in vigore del d.m. 22 novembre 2017 purché l'eventuale adeguamento alle nuove misure previste non comporti modifiche strutturali o impiantistiche del contenitore-distributore approvato.

3. Bacino di contenimento e imprenditori agricoli

Ulteriori precisazioni tecniche riguardano il "bacino di contenimento" che non viene considerato elemento strutturale del contenitore- distributore: pertanto l'eventuale modifica del solo bacino non necessita di un aggiornamento della approvazione di tipo rilasciata ai sensi del d.m. 31 luglio 1934.

Ciò vale anche per il box prefabbricato che non è da considerare elemento strutturale del contenitore-distributore.

Con riferimento agli imprenditori agricoli che utilizzano contenitori distributori di prodotti petroliferi di capienza non superiore a 6 metri cubi, anche se muniti di erogatore si conferma l'esenzione dall'applicazione del d.P.R. 151/11 (presentazione SCIA), ma occorre osservare quanto indicato dal d.m. 22 novembre 2017 (cfr. legge 11 agosto 2014 n. 116).

4. Indicazioni sul d.m. 10 maggio 2018 (Norme Transitorie)

A proposito del d.m. 10 maggio 2018, possono essere commercializzati ed installati contenitori Distributori conformi alle specifiche tecniche dei precedenti Decreti (aventi in particolare bacini di contenimento pari al 50% della capacità geometrica massima), purché l'apparecchiatura sia stata realizzata entro il 5 gennaio 2018 (data entrata in vigore del Decreto 22 novembre 2017)

Dopo il 17 febbraio 2019, i contenitori-distributori con bacino di contenimento pari al 50% della capacità geometrica massima, potranno continuare ad essere utilizzati solo se in regola con i procedimenti di prevenzione incendi.

Giurisprudenza

41

Corte di Cassazione – III Sezione penale - Sentenza 31 agosto 2018, n. 39324

Responsabilità per infortunio da accertare in base alle funzioni esercitate effettivamente

(Luigi Caiazza, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Quotidiano del Lavoro”, 5 settembre 2018)

In occasione di un infortunio sul lavoro, per individuare il soggetto garante della sicurezza in base all'articolo 299 del Dlgs 81/2018 (Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro), occorre individuare colui che, pur non essendone formalmente investito, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti al datore di lavoro e ad altri eventuali garanti. Questo è uno dei principi espressi dalla Corte di cassazione, terza sezione penale, con la sentenza 39324/2018.

Il fatto di causa si riferisce all'infortunio occorso a un lavoratore per l'uso di una leva non adatta nell'impiego improprio di un macchinario, presso un cantiere appartenente a una struttura complessa che impiega oltre 500 dipendenti, e alla conseguente sentenza di condanna nel giudizio di merito a carico dell'amministratore unico della società, nonché del dirigente di fatto e capo cantiere.

La Suprema corte, nell'accogliere il ricorso di entrambi gli imputati, ha statuito che l'individuazione dei destinatari degli obblighi posti dalle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro deve fondarsi non già sulla qualifica rivestita, bensì sulle funzioni in concreto esercitate che, pertanto, prevalgono rispetto alla carica attribuita al soggetto, ossia alla sua funzione formale.

Proprio per il caso oggetto di ricorso, poiché occorre individuare il garante di una struttura aziendale complessa, sarebbe stato necessario fare riferimento al soggetto espressamente deputato alla gestione del rischio, tenendo conto di alcuni basilari principi che si fondano sulla giurisprudenza della stessa Corte.

Si è così generalmente ritenuto, contemperando, in pratica, il contenuto dell'articolo 299 del testo unico con l'articolo 2, comma 1, lettere b, d ed e, dello stesso testo, che al preposto è generalmente riconducibile la sfera di responsabilità relativa a un infortunio occasionato dalla concreta esecuzione delle prestazioni lavorative, è riconducibile invece alla sfera del dirigente il dettaglio dell'organizzazione dell'attività lavorativa, mentre incombe in capo al datore di lavoro la scelta gestionale di fondo di tale organizzazione.

Infatti, proprio l'articolo 2 chiaramente attribuisce:

- al datore di lavoro la responsabilità dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa;
- al dirigente quella di attuare le direttive del datore di lavoro nell'ambito della prefissata organizzazione datoriale;
- al preposto che, nell'ambito delle direttive ricevute, ne controlla la corretta esecuzione da parte dei

lavoratori.

La sentenza impugnata ha invece fatto derivare la specifica responsabilità in capo al datore di lavoro tenendo conto delle sole funzioni formali senza alcuna verifica dei particolari profili di colpa di cui si è fatto sopra cenno. La Corte è prevenuta alle medesime conclusioni per quanto attiene il dirigente.

LA MASSIMA

Obbligo del datore di lavoro di fornire idonei DPI – Valutazione generica dei rischi – Scelta delle scarpe antinfortunistiche da utilizzare rimessa ai lavoratori - Insufficiente sensibilizzazione – Responsabilità del datore di lavoro – Valutazione – Sussiste

La scelta del dispositivo di protezione individuale da utilizzare non può essere rimessa ai lavoratori in quanto costituisce obbligo del datore di lavoro, che dovrà tener conto di quanto stabilisce l'art. 76 del D.Lgs. n.81/2008, e la generica sensibilizzazione dei lavoratori sull'uso di scarpe chiuse, contenuta nel documento di valutazione dei rischi, anche per il periodo estivo, non è sufficiente per tutelare i lavoratori stessi dagli specifici pericoli incombenti nei luoghi di lavoro.

43

Cass., sez. III pen., 5 luglio 2018, n. 30173 - Pres. Di Nicola; Rel. Corbetta

A distanza di circa un decennio dall'imponente riforma varata con il D.Lgs. n. 81/2008, l'obbligo da parte del datore di lavoro di fornire ai lavoratori idonei dispositivi di protezione individuali (DPI) e di vigilare sugli stessi, continua ancora a essere uno dei temi più “caldi” sul piano giurisprudenziale.

Invero, purtroppo ancora oggi tale adempimento in molti casi è affrontato con una certa superficialità, testimoniata anche dal fatto che non è raro che all'interno del documento di valutazione dei rischi (DVR) i DPI da utilizzare sono riportati in modo generale o, addirittura, solo genericamente.

Emblematica appare in tal senso la vicenda affrontata dalla S.C. di Cassazione, sez. III pen., che nella sentenza 5 luglio 2018, n. 30173 (Pres. Di Nicola; Rel. Corbetta), ha fortemente stigmatizzato il comportamento del datore di lavoro che non ha dato la dovuta attenzione a questo obbligo, non dotando i lavoratori delle sia pur necessarie scarpe antinfortunistiche nello svolgimento di attività per altro anche con rischi significativi.

La sentenza che qui si annota appare interessante, però, anche per altri due profili certamente non secondari; i Giudici di legittimità, infatti, hanno richiamato nuovamente la rilevanza del principio di specificità della valutazione dei rischi e il dovere del datore di lavoro di scegliere i DPI idonei per le attività da svolgere in base agli esiti di tale valutazione, tenendo conto di quanto stabilisce l'art. 74 e ss. del D.Lgs. n.81/2008, scelta che non può essere rimessa ai lavoratori.

Il fatto

Il caso affrontato riguarda un datore di lavoro che era stato imputato del reato di cui all'art. 87, c. 2, lett. d), in relazione all'art. 75, D.Lgs. n. 81/2008, il quale stabilisce che «I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro».

Gli obblighi di fornitura e di vigilanza ricadono non solo sul datore di lavoro ma anche sul dirigente e

trovano la loro ratio nell'esigenza obiettiva di assicurare ai lavoratori una protezione da quei rischi residui che, in base alla tecnica, non è possibile eliminare.

Sussiste, quindi, un diretto legame tra tali obblighi e quello della valutazione dei rischi (artt. 17, 28, 29 e ss. D.Lgs. n. 81/2008) e per la loro importanza il già richiamato art. 87, c. 2, lett. d), in caso di violazione del precetto dell'art. 75 prevede l'applicazione nei confronti di tali soggetti la sanzione dell'arresto da tre a sei mesi o l'ammenda da 2.792,06 a 7.147,67 euro(1).

Per tale illecito, quindi, il Tribunale di Forlì condannava R.R. alla pena di euro 6.400,00 di ammenda «... per non avere provveduto a fornire i lavoratori di alcuni dispositivi di protezione individuale... - ossia scarpe antinfortunistiche - per la maggior parte delle lavorazioni svolte», come emerso dall'ispezione condotta dall'ASL.

Avverso tale sentenza, l'imputato, ha proposto ricorso per cassazione censurando l'operato dei giudici di merito sotto due profili.

Con il primo motivo, infatti, ha lamentato la violazione dell'art. 606, c. 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 18 del D.Lgs. n. 81/2008, facendo rilevare che «il piano di valutazione dei rischi prevedeva espressamente l'uso di scarpe chiuse anche d'estate...» con la conseguenza che la valutazione dei rischi è da considerarsi completa; con il secondo motivo, invece, ha lamentato la violazione dell'art. 606, c. 1, lett. e) cod. proc. pen., perché a suo avviso il Tribunale non avrebbe motivato in ordine al fatto che la soluzione adottata nel caso concreto non fosse conforme alla «migliore scienza ed esperienza».

La S.C. di Cassazione ha, tuttavia, ritenuto come inammissibile il ricorso sulla base di un ragionamento che poggia su due elementi fondamentali.

I motivi della decisione

Valutazione dei rischi: l'idoneità è legata anche alla specificità dell'analisi

Per quanto riguarda il primo i Giudici di legittimità molto opportunamente hanno osservato che, in tema di prevenzione degli infortuni, il datore di lavoro, avvalendosi della consulenza del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ha l'obbligo giuridico di analizzare e individuare, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all'interno dell'azienda.

Sulla base degli esiti di tale valutazione è tenuto a redigere e a sottoporre periodicamente ad aggiornamento il DVR, all'interno del quale è tenuto a indicare le misure precauzionali e i DPI adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori(2).

Inoltre, ricorda ancora la S.C. di Cassazione che nel solco tracciato dalle Sezioni Unite, si è ulteriormente precisato che «... il datore di lavoro ha l'obbligo di analizzare e individuare con il massimo grado di specificità, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all'interno dell'azienda, avuto riguardo alla casistica concretamente verificabile in relazione alla singola lavorazione o all'ambiente di lavoro...»(3).

Di conseguenza non è ritenuta conforme al dettato del D.Lgs. n. 81/2008, la condotta del datore di

lavoro che si limiti a indicare solo genericamente i rischi all'interno del DVR.

Individuazione dei DPI nel DVR: non basta indicare una scarpa qualunque

Alla luce, quindi, di tali principi secondo i Giudici di legittimità non può essere censurata la decisione del Tribunale che ha ritenuto che la generica sensibilizzazione dei lavoratori sull'uso di scarpe chiuse, contenuta nel DVR aziendale, anche per il periodo estivo, non è sufficiente per tutelare i lavoratori dagli specifici pericoli incombenti nei luoghi di lavoro.

Per altro dagli accertamenti condotti dal personale dell'ASL è emerso che nello stabilimento i lavoratori maneggiavano pesi da mezzo chilogrammo a tre chilogrammi, vi erano macchinari di metallo appoggiati per terra, nonché scaffali in metallo, pure appoggiati per terra, con angoli vivi e strutture rigide.

Erano presenti, insomma, rischi significativi che imponevano al datore di lavoro di fornire idonee scarpe antinfortunistiche; e in merito nella sentenza in commento viene anche fatto osservare che «A tal proposito, il documento di valutazione dei rischi è stato correttamente ritenuto inadeguato dal Tribunale, posto che era necessario adottare la massima protezione per il lavoratore, rappresentata non da una scarpa qualunque, per di più lasciata alla libera scelta del lavoratore quanto a fattura e materiale, ma dalle scarpe antinfortunistiche, ossia quelle rispondenti ai requisiti stabiliti dall'art. 76 d.lgs. n. 81 del 2008».

Appare chiaro, quindi, l'insegnamento della S.C. di Cassazione: non basta semplicemente indicare nel DVR che rispetto a un dato rischio può essere utilizzata una scarpa chiusa di qualsiasi tipo; sotto tale profilo, infatti, occorre anche ricordare che per DPI s'intende qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo (art. 74, D.Lgs. 81/2008).

La norma prevede, per altro, anche una serie di esclusioni ma è chiaro che riportare genericamente nel DVR la dotazione di una scarpa chiusa per compiere un dato lavoro non significa aver individuato un DPI che, per altro, sono soggetti alle varie norme EN ISO, nonché alle nuove disposizioni del Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, che trova applicazione dal 21 aprile 2018, e stabilisce i requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei DPI(4).

Scelta dei DPI: non può essere rimessa ai lavoratori

Per altro secondo i Giudici di legittimità l'indicazione generica delle scarpe così come riportata nel DVR nel caso de quo lasciava alla libera scelta del lavoratore «quanto a fattura e materiale», cosa assolutamente in contrasto con gli art. 74 e ss. del D.Lgs. n. 81/2008, nonché con l'art. 2087 cod. civ.

Il Tribunale, quindi, non ha fatto altro che attenersi anche a tali principi ed ha, quindi, con motivazione esente da vizi ritenuto responsabile il datore di lavoro per il reato contestato in quanto per fronteggiare le specifiche fonti di pericolo presenti sul luogo di lavoro non ha assolto al suo obbligo di dotare i lavoratori di scarpe antinfortunistiche per evitare i rischi da caduta e da urto.

(1) Si osservi che per effetto del Decreto Direttoriale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro 6 giugno

2018, n. 12, gli importi di tali sanzioni e delle altre in materia di salute e di sicurezza sul lavoro sono state aumentate, a partire dal 1° luglio 2018, dell'1,9%.

(2) Cfr. ex multis Cass. Sez. Unite, n. 38343 del 24/04/2014 - dep. 18/09/2014, Rv. 261109.

(3) Cass. pen. Sez. IV, n. 20129 del 10/03/2016 - dep. 16/05/2016, Rv. 267253.

(4) Si osservi che tale regolamento abroga la direttiva 89/686/CEE.

Rassegna normativa

(G.U. 29 settembre 2018, n. 227)



Sicurezza

47

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO COMUNICATO

Aggiornamento dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi d'accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive ai sensi dell'articolo 9 del decreto 6 febbraio 2018.

(G.U. 11 luglio 2018, n. 159)

MINISTERO DELL'INTERNO COMUNICATO

Classificazione di un prodotto esplosivo

(G.U. 26 luglio 2018, n. 172)

MINISTERO DELL'INTERNO COMUNICATO

Classificazione di un prodotto esplosivo

(G.U. 26 luglio 2018, n. 172)

MINISTERO DELL'INTERNO COMUNICATO

Classificazione di alcuni prodotti esplosivi

(G.U. 26 luglio 2018, n. 172)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DECRETO 6 marzo 2018

Approvazione dell'Accordo di delega all'American bureau of Shipping dei compiti di certificazione statutaria delle navi registrate in Italia rientranti nel campo di applicazione della "Convenzione Ballast Water".

(G.U. 8 agosto 2018, n. 183)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DECRETO 11 maggio 2018

Approvazione dell'Accordo per la delega dei compiti di certificazione statutaria all'American bureau of Shipping per le navi registrate in Italia, come previsto dalla "Convenzione AFS" e dal regolamento (CE) n. 782/2003 e successive modifiche e integrazioni.

(G.U. 8 agosto 2018, n. 183)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 27 luglio 2018

Normativa tecnica e amministrativa relativa agli autoveicoli ad uso speciale composti da trattori stradali con ralla e da semirimorchi che nel loro complesso sono idonei al soccorso stradale.

(G.U. 14 agosto 2018, n. 188)

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 19 aprile 2018

Modifica del decreto 30 marzo 2010, recante: "Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione".

(G.U. 24 agosto 2018, n. 196)

MINISTERO DELL'INTERNO**COMUNICATO**

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo

(G.U. 29 agosto 2018, n. 200)

MINISTERO DELL'INTERNO**COMUNICATO**

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo

(G.U. 29 agosto 2018, n. 200)

MINISTERO DELL'INTERNO**COMUNICATO**

Riconoscimento e classificazione di taluni prodotti esplosivi

(G.U. 29 agosto 2018, n. 200)

MINISTERO DELL'INTERNO**COMUNICATO**

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo

(G.U. 29 agosto 2018, n. 200)

MINISTERO DELL'INTERNO**COMUNICATO**

Classificazione di taluni prodotti esplosivi

(G.U. 29 agosto 2018, n. 200)

MINISTERO DELL'INTERNO**COMUNICATO**

Classificazione di taluni prodotti esplosivi

(G.U. 29 agosto 2018, n. 200)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**COMUNICATO**

Aggiornamento dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi d'accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattivi, ai sensi dell'articolo 9, del decreto 6 febbraio 2018.

(G.U. 27 settembre 2018, n. 225)

**Ambiente****PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE****ORDINANZA 6 luglio 2018**

Ordinanza di protezione civile per il superamento della situazione di criticità in conseguenza del grave movimento franoso verificatosi nel comune di Calatabiano il giorno 24 ottobre 2015 e del danneggiamento dell'acquedotto Fiumefreddo, principale fonte idrica del comune di Messina - Proroga contabilità speciale n. 5982. (Ordinanza n. 529).

(G.U. 13 luglio 2018, n. 161)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**ORDINANZA 12 luglio 2018**

Attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 - Annualità 2016. (Ordinanza n. 532).

(G.U. 23 luglio 2018, n. 169)

LEGGE 24 luglio 2018, n. 89

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, recante ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

(G.U. 24 luglio 2018, n. 170)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

ORDINANZA 4 luglio 2018

Disciplina della costituzione e quantificazione del fondo di cui all'articolo 113, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, e regolamentazione delle modalità e dei criteri di ripartizione delle relative risorse finanziarie. (Ordinanza n. 57).

(G.U. 26 luglio 2018, n. 172)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

ORDINANZA 4 luglio 2018

Attuazione dell'articolo 1, comma 2, dell'ordinanza n. 41 del 2 novembre 2017: misure dirette ad assicurare la regolarità contributiva delle imprese operanti nella ricostruzione pubblica e privata. (Ordinanza n. 58).

(G.U. 26 luglio 2018, n. 172)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 luglio 2018

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza dell'aggravamento del vasto movimento franoso nel territorio del Comune di Stigliano in Provincia di Matera.

(G.U. 7 agosto 2018, n. 182)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 luglio 2018

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 24 al 26 novembre 2016 nel territorio delle Province di Crotone e Reggio Calabria e nei giorni dal 22 al 25 gennaio 2017 nel territorio delle Province di Catanzaro, Crotone, Reggio Calabria e dei Comuni di Longobucco, Oriolo e Trebisacce in Provincia di Cosenza e di Vazzano in Provincia di Vibo Valentia.

(G.U. 7 agosto 2018, n. 182)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 luglio 2018

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2017 nel territorio delle Province di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena.

(G.U. 7 agosto 2018, n. 182)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 luglio 2018

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dall'8 al 12 dicembre 2017 nel territorio delle Province di Piacenza, di Parma, di Reggio Emilia, di Modena, di Bologna e di Forlì-Cesena.

(G.U. 7 agosto 2018, n. 182)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 luglio 2018

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di gennaio 2017 nel territorio della Regione Molise.

(G.U. 7 agosto 2018, n. 182)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 luglio 2018

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 10 agosto 2017 nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia.

(G.U. 7 agosto 2018, n. 182)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 luglio 2018

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 25 al 28 giugno 2017, il 4, 5 e 10 agosto 2017 nel territorio della Regione Veneto.
(G.U. 7 agosto 2018, n. 182)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 luglio 2018

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 5 al 18 gennaio 2017 nel territorio della regione Basilicata.
(G.U. 7 agosto 2018, n. 182)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**ORDINANZA 25 luglio 2018**

Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi il giorno 7 giugno 2018 nel territorio dei Comuni di Bussoleno, Chianocco e di Mompantero, in Città Metropolitana di Torino. (Ordinanza n. 534).
(G.U. 8 agosto 2018, n. 183)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**ORDINANZA 26 luglio 2018**

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 535).
(G.U. 8 agosto 2018, n. 183)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**DECRETO 28 marzo 2018, n. 94**

Regolamento recante la definizione dei contenuti minimi e i formati dei verbali di accertamento, contestazione e notificazione dei procedimenti di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 18 del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104.
(G.U. 9 agosto 2018, n. 184)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 agosto 2018

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico che ha interessato il territorio dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia il giorno 21 agosto 2017.
(G.U. 13 agosto 2018, n. 187)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 agosto 2018

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 14 al 19 giugno 2018 nei territori dei Comuni di Reggio Calabria, di Bagnara Calabria e di Scilla, in Provincia di Reggio Calabria e di Joppolo e di Nicotera, in Provincia di Vibo Valentia.
(G.U. 16 agosto 2018, n. 189)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**DECRETO 20 giugno 2018**

Definizione delle modalità per la presentazione e l'istruttoria delle proposte progettuali per l'acquisto e la manutenzione dei mezzi occorrenti per le operazioni di concorso al soccorso alla popolazione civile, in attuazione dell'articolo 41, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e successive modificazioni e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 aprile 2018.
(G.U. 20 agosto 2018, n. 192)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**ORDINANZA 9 agosto 2018**

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Puglia nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 15 e 16 luglio 2016 nel territorio della provincia di Foggia e del Comune di Bisceglie in provincia di Barletta-Andria-Trani e nei giorni dal 5 al 13 e il 19 settembre 2016 nel territorio delle province di Bari, di Brindisi, di Foggia e di Lecce e del Comune di Margherita di Savoia in provincia di Barletta-Andria-Trani. (Ordinanza n. 536).

(G.U. 22 agosto 2018, n. 194)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 10 agosto 2018

Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 4 al 6 marzo 2015 nel territorio della regione Marche. Proroga contabilità speciale n. 5962. (Ordinanza n. 537).

(G.U. 22 agosto 2018, n. 194)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 10 agosto 2018

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 538).

(G.U. 22 agosto 2018, n. 194)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 20 agosto 2018

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza dell'emergenza determinatasi a seguito del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel Comune di Genova, noto come ponte Morandi, avvenuto nella mattinata del 14 agosto 2018. (Ordinanza n. 539).

(G.U. 22 agosto 2018, n. 194)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

ORDINANZA 31 luglio 2018

Attuazione dell'articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016 e s.m.i.; modalità e procedure di verifica a campione sugli interventi di ricostruzione privata ammessi a contributo. (Ordinanza n. 59).

(G.U. 23 agosto 2018, n. 195)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

ORDINANZA 31 luglio 2018

Rapporti tra interventi di ricostruzione privata e benefici fiscali di cui all'articolo 16, comma 1-bis, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e s.m.i. (sisma bonus). (Ordinanza n. 60).

(G.U. 23 agosto 2018, n. 195)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

ORDINANZA 1 agosto 2018

Misure per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione di immobili di proprietà privata di interesse culturale o destinati a uso pubblico. (Ordinanza n. 61).

(G.U. 23 agosto 2018, n. 195)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

ORDINANZA 3 agosto 2018

Semplificazione dell'attività istruttoria per l'accesso ai contributi per gli interventi di ricostruzione privata. Modifiche alle ordinanze n. 4 del 17 novembre 2016, n. 8 del 14 dicembre 2016, n. 13 del 9 gennaio 2017, n. 16 del 3 marzo 2017, n. 19 del 7 aprile 2017, n. 26 del 29 maggio 2017, n. 33 dell'11 luglio 2017 e n. 48 del 10 gennaio 2018. (Ordinanza n. 62).

(G.U. 23 agosto 2018, n. 195)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 agosto 2018

Dichiarazione dello stato di emergenza a causa del crollo di un tratto del viadotto Polcevera, noto come ponte Morandi, sulla A10, a Genova, avvenuto nella mattinata del 14 agosto 2018, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
(G.U. 29 agosto 2018, n. 200)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

DECRETO 10 agosto 2018

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità dei danni causati da organismi nocivi (*Xylella fastidiosa*) nella Regione Puglia.

(G.U. 31 agosto 2018, n. 202)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 9 agosto 2018

Ripartizione relativa all'annualità 2016 dei contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico, disciplinati dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 532 del 12 luglio 2018, adottata in attuazione dell'articolo 11, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

(G.U. 26 settembre 2018, n. 224)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 18 settembre 2018

Disposizioni operative per l'attivazione dell'istruttoria finalizzata alla concessione di contributi a favore dei titolari delle attività economiche e produttive ai sensi dell'articolo 1, commi da 422 a 428, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in attuazione delle delibere del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016 e del 6 settembre 2018, relativamente agli eventi calamitosi di cui alla tabella allegata alla predetta delibera del 6 settembre 2018. (Ordinanza n. 544).

(G.U. 26 settembre 2018, n. 224)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

ORDINANZA 12 settembre 2018

Disposizioni in materia di trattamento economico accessorio del personale della Struttura commissariale in attuazione dell'articolo 50, comma 7, lettera c), del decreto-legge n. 189/2016. (Ordinanza n. 66).

(G.U. 26 settembre 2018, n. 224)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

ORDINANZA 12 settembre 2018

Modifiche alle ordinanze n. 37 dell'8 settembre 2017 e n. 56 del 10 maggio 2018. (Ordinanza n. 67).

(G.U. 26 settembre 2018, n. 224)

DECRETO-LEGGE 28 settembre 2018, n. 109

Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze.

(G.U. 28 settembre 2018, n. 226)

Punto Norme

IL PUNTO SULLE NORME PUBBLICATE

Riepiloghiamo nel seguito le norme pubblicate dalle Commissioni UNI più di interesse per il settore antincendio, tra luglio e agosto.

UNI – Comportamento all'incendio

- UNI EN ISO 1716:2018 - “Prove di reazione al fuoco dei prodotti - Determinazione del potere calorifico superiore”

UNI – Protezione attiva contro gli incendi

- EC 1-2018 UNI EN 54-17:2006 - “Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Parte 17: Isolatori di corto circuito”
- EC 1-2018 UNI EN 12101-2:2017 - “Sistemi per il controllo di fumo e calore - Parte 2: Evacuatori naturali di fumo e calore”

53

Scopri le linee guida UMAN



L'Esperto risponde

■ PREVENZIONE INCENDI

D. *In una sala CED: che responsabilità ha il datore se scoppia un incendio?*

R. La problematica delle sale CED (Centro elaborazione dati) ruota intorno al dubbio se la sala sia soggetta a frequentazione di persone: nel caso non lo sia la sala può essere esente all'obbligo di acquisizione di certificato di prevenzione incendi (CPI), stante la corrente formulazione dell'attività di cui al n. 64 dell'allegato al D.P.R. n. 151/2011 (Centri informatici di elaborazione e/o archiviazione dati con oltre 25 addetti); ciò nonostante saranno da adottare tutte le precauzioni doverose per la prevenzione incendi, pena incorrere in una ipotetica responsabilità per colpa, sia sotto il profilo penale che civile.

Infatti tale responsabilità potrebbe rientrare nella fattispecie di cui agli artt.423 e 449 del codice penale; il primo articolo prevede l'Incendio, sanzionato con la reclusione da tre a sette anni a carico di chiunque cagiona un incendio e il secondo, uno dei delitti colposi di danno, dove viene sanzionata anche a titolo di colpa la causazione di un incendio ex art. 423 citato (reclusione da uno a cinque anni). La giurisprudenza risulta rigorosa quanto alla configurazione della colpa nella causazione di un incendio, essendo necessaria oltre che la colpa, intesa come un comportamento contrario a diligenza, anche una prevedibilità dell'evento che potrebbe andare a configurarsi (Cassazione Penale, sez.I, n. 180315/1990).

Anche una mera omissione (es. mancati controlli periodici sugli impianti di spegnimento del caso) è stata considerata sufficiente a configurare la fattispecie di incendio colposo (Cass. Pen.sez.IV, 17 maggio 1995).

(Il Sole 24 ORE – Estratto da “Sicurezza24”, 6 settembre 2018)

Calendario

Gli eventi e gli incontri da ottobre a novembre 2018

QUANDO	DOVE	COSA
<i>10 ottobre</i>	<i>Lecce</i>	<i>SICURTECH Village</i>
<i>14 novembre</i>	<i>Venezia</i>	<i>SICURTECH Village</i>



GRUPPO **24** ORE

Proprietario ed Editore: Il Sole 24 Ore S.p.A.

Sede legale e amministrazione: Via Monte Rosa 91- 20149 Milano

Redazione: Redazioni Editoriali Professionisti e Aziende - Direzione Publishing - Roma

© 2018 Il Sole 24 ORE S.p.a.

Tutti i diritti riservati.

È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi strumento.

I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze.